

7 OTTOBRE 2020

Diritti degli individui e diritti delle
organizzazioni religiose nel
Regolamento (UE) 2016/679.
I “corpus completi di norme” e le
“autorità di controllo indipendenti”

di David Durisotto

Professore associato di Diritto ecclesiastico e canonico
Università degli Studi di Cagliari



Diritti degli individui e diritti delle organizzazioni religiose nel Regolamento (UE) 2016/679. I “corpus completi di norme” e le “autorità di controllo indipendenti”*

di David Durisotto

Professore associato di Diritto ecclesiastico e canonico
Università degli Studi di Cagliari

Abstract [It]: Il Regolamento (UE) 2016/679 ha introdotto nuove regole per il trattamento dei dati personali. Il saggio si sofferma sui contenuti del Regolamento che riguardano sia il diritto di riservatezza degli individui in ordine alle proprie scelte religiose, sia il sistema di trattamento dei dati personali dei fedeli previsto per le chiese, associazioni e comunità religiose.

Abstract [En]: Regulation (EU) 2016/679 introduced new personal data processing rules. The essay focuses on Regulation contents concerning both the right to privacy of individuals, with regard to their religious choices, and the faithful personal data processing provided for churches and religious associations or communities.

Sommario: **1.** Diritto di riservatezza e appartenenza confessionale. Esperienza italiana e orizzonte europeo, principi comuni e differenziazione. **2.** Le novità del Regolamento UE 2016/679. Tecnologia e automatizzazione dei dati personali di natura religiosa. **3.** Le convinzioni religiose tra le «categorie particolari di dati personali». **4.** Il regime di protezione per i soggetti collettivi. Chiese, associazioni, comunità religiose. **5.** “Corpus completi di norme” e “autorità di controllo indipendenti” di chiese e associazioni religiose.

1. Diritto di riservatezza e appartenenza confessionale. Esperienza italiana e orizzonte europeo, principi comuni e differenziazione

Il diritto alla riservatezza si è gradualmente affermato come «un vero e proprio diritto all'autonomia personale o all'autodeterminazione», volto a garantire la facoltà di compiere liberamente alcuni tipi di scelte, senza interferenze esterne¹. La tutela dei dati personali è divenuta una componente essenziale

* Articolo sottoposto a referaggio.

¹ M. CARTABIA, *I “nuovi” diritti*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), febbraio 2011, p. 11 ss. Il diritto di riservatezza presenta un percorso normativo ricco, caratterizzato da fonti giuridiche multilivello. Per il Consiglio d'Europa, nel 1981 è stata promulgata la Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale n. 108. La Convenzione è tuttora l'unico strumento sulla protezione dei dati vincolante a livello internazionale. Per l'Unione europea, la tutela della riservatezza è stata oggetto della Direttiva 95/46/CE del 1995, oggi abrogata dal Regolamento (UE) 2016/679. Si aggiunge un'intensa attività normativa, costituita dalla Direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e successive modifiche; Il Regolamento (UE) 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini

dell'eguaglianza, volta a evitare che il loro trattamento possa trasformarsi in uno strumento di discriminazione delle persone². Anche con riguardo alla libertà religiosa, il diritto di riservatezza garantisce contro ogni potenziale discriminazione ad opera delle autorità pubbliche o di determinati soggetti privati nei confronti degli orientamenti religiosi dei singoli individui³. In ambito lavorativo, l'obbligo del datore di lavoro di essere «insensibile alle identità ed alle diversità religiose» dei propri lavoratori trova la sua più alta garanzia nella «non conoscenza» del fattore soggettivo a rischio⁴. Almeno fino a quando tale fattore, la fede del lavoratore, non si manifesti socialmente e richieda una tutela che «è l'effetto combinato della tipicità del profilo religioso e della singolare disciplina della riservatezza laboristica, entrambe inconciliabili con la segretezza»⁵. Pertanto, il diritto di riservatezza coinvolge il diritto di libertà religiosa relativamente al trattamento dei dati personali che rivelano gli orientamenti religiosi o ideologici dell'individuo⁶. Possono essere titolari del trattamento di tali dati sia gli operatori commerciali, ad esempio i gestori di piattaforme sociali come Facebook⁷, sia la confessione, la comunità religiosa o l'associazione filosofica o non confessionale di appartenenza.

di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e il Regolamento (UE) 2016/681 Direttiva (UE) 2016/681 sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi. Seguono importanti linee guida emanate dall'*European Protection Data Board* (EDPB) e del Gruppo Articolo 29. In Italia, il settore era disciplinato dalla L. 31 dicembre 1996, n. 675, oggi sostituita dal Codice in materia di protezione dei dati personali D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, nella sua ultima versione definita dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101. Si aggiunge un gruppo di Regole Deontologiche relative al trattamento dei dati personali (<https://www.garanteprivacy.it/codice>).

² S. RODOTÀ, *Privacy, libertà, dignità. Discorso conclusivo della 26ma Conferenza internazionale sulla protezione dei dati del 16 settembre 2004*, in <https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1049293>.

³ C. CARDIA, *Principi di diritto ecclesiastico. Tradizione europea legislazione italiana*, V ed., Giappichelli, Torino 2019, p. 165.

⁴ A. VISCOMI, *Diritto del lavoro e «fattore» religioso: una rassegna delle principali disposizioni legislative*, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 2001, fasc. 2, p. 377.

⁵ R. BENIGNI, *L'identità religiosa nel rapporto di lavoro. La rilevanza giuridica della 'fede' del prestatore e del percettore d'opera*, Jovene, Napoli 2008, p. 26.

⁶ Il tema è stato oggetto di approfondimento in dottrina sin dall'introduzione della Legge n. 675 del 31 dicembre 1996. Cfr., tra gli altri, A.G. CHIZZONITI, *Prime considerazioni sulla legge 675 del 1996 "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali"*, in *Quad. pol. dir. eccl.*, 1997, fasc. 2, p. 379 ss.; V. MARANO, *Diritto alla riservatezza, trattamento dei dati personali e confessioni religiose. Note sull'applicabilità della legge n.675/1996 alla Chiesa cattolica*, in *Quad. pol. dir. eccl.*, 1998, fasc. 1, p. 305 ss.; ID., *Libertà religiosa e autonomia confessionale nella società dell'informazione. Nodi problematici e prospettive di evoluzione alla luce del "Codice in materia di protezione dei dati personali"*, in *Iustitia*, 2004, fasc. 2-3, p. 328 ss.; N. COLAIANNI, *Libertà religiosa e società dell'informazione*, in *Quad. pol. dir. eccl.*, 1999, fasc. 1, pp. 195-226; S. BERLINGÒ, *Si può essere più garantisti del Garante? A proposito delle pretese di "tutela" dai registri di battesimo*, in *Quad. pol. dir. eccl.*, 2000, fasc. 1, p. 295 ss.; D. MILANI, *Il trattamento dei dati sensibili di natura religiosa tra novità legislative ed interventi giurisprudenziali*, in *Dir. eccl.*, 2001, 1, p. 266 ss.; ID., *Dati sensibili e tutela della riservatezza: le novità introdotte dal D.Lgs.n.467 del 2001*, in *Quad. pol. dir. eccl.*, 2002, fasc. 2, p. 453 ss.; G. DALLA TORRE, *Qualche considerazione su le confessioni senza intesa e la tutela della privacy*, in *Quad. pol. dir. eccl.*, 2002, fasc. 3, p. 1001 ss.

⁷ La piattaforma permette l'inserimento del proprio orientamento religioso e politico, il cui trattamento rientra all'interno delle previsioni legislative relative al diritto di riservatezza. La questione si arricchisce di ulteriori profili problematici con riguardo alla gestione dei dati personali degli utenti e della loro utilizzazione a fini commerciali e statistici di profilazione. Cfr. *infra*.

In Italia il diritto di riservatezza è disciplinato dal Codice della Privacy, così come riformato dopo l'entrata in vigore del Regolamento UE del 25 maggio 2016, n. 679⁸. Peraltro, il legislatore italiano si è mostrato sensibile alla tutela dei dati personali di natura religiosa del lavoratore già con l'art. 8 della L. 20 maggio 1970, n. 33, il quale vieta al datore di lavoro «di effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore». La norma, seppur «ad obiettivo limitato», poiché opera solo in fase di assunzione dell'informazione e non contempla il «trattamento dei dati» lecitamente assunti⁹, intende tutelare il lavoratore nei confronti di un eccesso di acquisizione di informazioni cui potrebbe incorrere il datore di lavoro¹⁰. Per altri aspetti, la sensibilità dell'ordinamento al diritto di riservatezza, in chiave di tutela contro ogni forma di discriminazione, è confermata anche dall'art. 7 comma 2 della L. 1° aprile 1981 n. 121, il quale vieta al Centro elaborazione dati presso il Ministero degli Interni di «raccogliere informazioni e dati sui cittadini per il solo fatto della loro razza, fede religiosa od opinione politica, o della loro adesione ai principi di movimenti sindacali, cooperativi, assistenziali, culturali, nonché per la legittima attività che svolgano come appartenenti ad organizzazioni legalmente operanti nei settori sopraindicati». A livello europeo, la Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU), all'art. 8, tutela il diritto al rispetto della vita privata e familiare di ogni individuo. Inoltre, la Convenzione del Consiglio d'Europa n. 108/1981 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale stabilisce, all'art. 6, che «i dati di carattere personale indicanti l'origine razziale, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o altri credo, nonché i dati a carattere personale relativi allo stato di salute ed alla vita sessuale, non possono essere elaborati automaticamente a meno che il diritto interno non preveda garanzie adatte».

Il filo conduttore delle diverse norme richiamate è costituito dal principio della «*tendenziale irrilevanza giuridica*» dell'appartenenza confessionale e delle convinzioni religiose dei cittadini in tutti i momenti della vita pubblica e dell'esperienza sociale¹¹. In linea generale si può dire che un'effettiva tutela della riservatezza può realizzarsi nel caso in cui il soggetto non venga mai obbligato, senza una valida motivazione, a dichiarare pubblicamente la propria credenza o appartenenza religiosa, oppure la personale decisione di aver mutato il proprio credo o convincimento. Occorre precisare, però, che tale affermazione in alcuni ordinamenti europei si scontra con le specifiche soluzioni normative nazionali le quali, a loro volta, si intrecciano con le tradizioni storiche, giuridiche e religiose statali e, pertanto, con le norme che disciplinano le relazioni tra Stato e confessioni religiose. Il principio di tendenziale irrilevanza giuridica dell'appartenenza confessionale è profondamente radicato nella legislazione italiana, ma non

⁸ Si tratta del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, nella sua ultima versione definita dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

⁹ R. BOTTA, *Sentimento religioso e costituzione repubblicana. Frammento per un progetto manuale*, Giappichelli, Torino 1990, p. 159.

¹⁰ P. CHIECO, *Il diritto alla riservatezza del lavoratore*, in *Giorn. dir. lav.*, 1998, I, p. 28.

¹¹ C. CARDIA, *Principi di diritto ecclesiastico*, cit., p. 162.

sempre è seguito da altri ordinamenti europei. Alcuni esempi chiariscono l'applicazione del principio: nell'ordinamento italiano le scelte in materia religiosa sono riservate e, pertanto, ininfluenti. Ai fini del riconoscimento del matrimonio celebrato in forma religiosa, l'appartenenza confessionale dei nubendi è irrilevante e non è inclusa tra le condizioni necessarie per contrarre matrimonio previste dall'art. 8 del Concordato tra Italia e Santa Sede, come riformato nel 1984, e dagli artt. 83 ss. del codice civile. Sempre in Italia, il sistema di finanziamento delle confessioni religiose prevede una scelta per il flusso del sistema dell'8x1000 che è del tutto sganciata dall'appartenenza confessionale¹². Diversamente, in alcuni paesi del centro-nord Europa¹³ il sistema di tassazione ecclesiastica è direttamente collegato all'appartenenza religiosa del contribuente. In ordinamenti come questi, l'appartenenza confessionale non è irrilevante per lo Stato: nel caso in cui un soggetto muti il proprio convincimento religioso e intenda interrompere il pagamento della tassa ecclesiastica, egli è costretto a dichiarare pubblicamente l'intenzione di abbandonare la chiesa di appartenenza. Ancora, in Italia la scelta di frequentare l'insegnamento di educazione cattolica (o di esserne dispensati) è totalmente indifferente rispetto ai convincimenti o credi religiosi di alunni e genitori. Chiunque può scegliere di frequentare o non il corso, indipendentemente dalla (mai dichiarata) appartenenza confessionale¹⁴. Nei vari ordinamenti europei, invece, il sistema di scelta relativamente all'insegnamento della religione non è sempre totalmente svincolato dall'appartenenza religiosa¹⁵.

Le diverse tradizioni storiche, giuridiche e religiose nazionali sono alla base di specificità normative. In Grecia e in Turchia nell'atto di nascita di un nuovo cittadino è riportata l'indicazione della religione professata da entrambi i genitori. Essa funge da indicatore dell'appartenenza confessionale del bambino a cui, in via di fatto automatica, vengono applicate specifiche conseguenze in ambito scolastico: in Grecia solo i figli di genitori non ortodossi possono essere dispensati dal corso di religione ortodossa¹⁶; in

¹² Tale posizione è stata condivisa anche da Corte EDU dec. 29 marzo 2007, Ric. n. 23123/04, *Spampinato c. Italia*. In sede di compilazione della dichiarazione dei redditi, non sussiste un obbligo di manifestare le proprie convinzioni, poiché i contribuenti possono anche non esprimere alcuna scelta sulla quota dell'otto per mille, né tale scelta è in grado di identificare l'appartenenza confessionale del soggetto, proprio perché svincolata da quest'ultima (cfr. C. CARDIA, *Manuale di diritto ecclesiastico*, II ed., Il Mulino, Bologna, 1999, p. 392 ss.). Si vedano anche S. FERRARI e I.C. IBÁN, *Diritto e religione in Europa occidentale*, Il Mulino, Bologna, 1997, p. 37 e C. MORVIDUCCI, *La protezione internazionale della libertà religiosa nel Sistema del Consiglio d'Europa*, in S. FERRARI e T. SCOVAZZI (a cura di), *La tutela della libertà di religione. Ordinamento internazionale e normative confessionali*, Cedam, Padova, 1988, p. 51 ss.

¹³ Cfr. A. LICASTRO, *Il diritto statale delle religioni nei Paesi dell'Unione europea. Lineamenti di comparazione*, II ed., Giuffrè, Milano, 2017, p. 126 ss.

¹⁴ Cfr. art. 1 della legge 18 giugno 1986 n. 281.

¹⁵ Per un approfondimento dei diversi sistemi di insegnamento religioso nella scuola in Europa, cfr. R. BENIGNI, *Educazione religiosa e modernità: Linee evolutive e prospettive di riforma*, Giappichelli, Torino 2017, p. 211 ss. Relativamente alle risposte della giurisprudenza di Strasburgo, si veda S. RODRIQUEZ, *Scuola pubblica e libertà religiosa. Profili comparati e interventi del giudice di Strasburgo*, in *Diritti fondamentali* (www.dirittifondamentali.it), 2019, fasc. 1 del 28 maggio 2019.

¹⁶ Cfr. art. 22 della L. 344/1976 «on Registration Acts», secondo il quale l'atto di nascita deve contenere, tra le altre cose, il nome, cognome, nazionalità, religione, occupazione, residenza dei genitori del bambino. Su questi aspetti e sulle

Turchia possono chiedere dispensa dal corso di religione solamente i figli di genitori cristiani, ebrei o atei¹⁷. In entrambi gli Stati, l'appartenenza religiosa deve essere dichiarata pubblicamente dai genitori. Sempre in Turchia, tra i dati personali indicati nel documento di identità è inserita la casella relativa all'appartenenza religiosa. Lo spazio può essere lasciato in bianco¹⁸, ma tale possibilità non soddisfa né la libertà religiosa, né il diritto di riservatezza, poiché anche il semplice «domandare che nessuna indicazione figuri sulle carte di identità ha uno stretto legame con le convinzioni più intime dell'individuo»¹⁹. A San Marino e in Grecia sono state individuate forme religiose di giuramento pubblico²⁰: il giuramento religioso, rimosso nei procedimenti penali e civili italiani dalle vigenti formulazioni dell'art. 497 c.p.p. e

conseguenze nel campo dell'istruzione, si veda Corte EDU, Sez. I, 31 ottobre 2019, ric. nn. 4762/18 e 6140/18, *Papageorgiou e altri c. Grecia*, con nota di R. BENIGNI, *Educazione religiosa scolastica e diritto all'esonero in una società democratica*, in *Rivista AIC* (www.rivistaaic.it), 2020, fasc. 2, 3 marzo 2020.

¹⁷ Cfr. art. 24 par. 3 della Costituzione turca, secondo il quale «religious and moral education and instruction shall be conducted under state supervision and control. Instruction in religious culture and morals shall be one of the compulsory lessons in the curricula of primary and secondary schools. Other religious education and instruction shall be subject to the individual's own desire, and in the case of minors, to the request of their legal representatives». Il 9 luglio 1990 il Consiglio Supremo per l'Educazione ha adottato una decisione con la quale ha dichiarato che gli alunni di nazionalità turca appartenenti alle religioni cristiana o ebraica che frequentano le scuole primarie e secondarie, ad eccezione delle scuole per le minoranze, non sono obbligati a seguire il corso di «cultura religiosa ed etica», purché dichiarino la loro appartenenza a tali religioni. Il passo è riportato in Corte EDU 9 gennaio 2008, Ric. n. 1448/04, *Hasan e Eylem Zengin c. Turchia*. Più recentemente, il Tribunale amministrativo di Antalya, con sentenza del 30 dicembre 2015, ha riconosciuto il diritto per i genitori atei di esentare i propri figli dal corso di «cultura religiosa ed etica» (E. ÖKTEM, *Turkish secularism's ordeal with lucifer at Strasbourg: reflexions inspired by the Işık v. Turkey case*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoe chiese.it), n. 11 del 2020, p. 119).

¹⁸ L'art. 7 lettera e) della Civil Registration Service Law n. 5490 del 25 aprile 2006 stabilisce che per ogni quartiere o paese è tenuto un registro separato delle famiglie. In tali registri deve essere inserita anche l'appartenenza religiosa dei cittadini. L'art. 35 stabilisce che le informazioni religiose nei registri delle famiglie o nei documenti di identità possono essere confermate, modificate, lasciate in bianco o cancellate con domanda scritta da parte della persona interessata. La disciplina non è stata modificata né dall'introduzione delle nuove carte elettroniche di identità, né dalla legge sulla protezione dei dati personali n. 6698 del 24 marzo 2016, che all'art. 6 comma 1 include tra i dati personali la religione, l'appartenenza confessionale e altri credi, ma non impedisce che tali dati possano essere registrati senza il consenso del soggetto interessato. Il riferimento all'appartenenza religiosa permane, anche se è concessa la facoltà di non indicare nulla (cfr. E. ÖKTEM, *Turkish secularism's ordeal with lucifer at Strasbourg*, cit., p. 119 e K. FABBE, *Disciples of the State?: Religion and State-Building in the Former Ottoman World*, Cambridge University Press, Cambridge 2019, p. 170).

¹⁹ Corte EDU 2 febbraio 2010, Ric. n. 21924/05, *Sinan Işık c. Turchia*, parr. 49-50. Nella fattispecie il ricorrente aveva richiesto alle autorità turche di inserire nel suo documento l'appartenenza alla comunità «alevita», sostituendo l'erronea dicitura «islam» in esso contenuta. Diversa oggi la situazione in Grecia: la Supreme Administrative Court con sentenza n. 2285/2001 ha stabilito che l'indicazione della religione nei documenti di identità viola l'art. 13 della Costituzione (cfr. Corte EDU dec. 12 dicembre 2002, Ric. nn. 1988/02, 1997/02, 1977/02, *Sofianopoulos, Spaidiotis, Metallinos e Kontogiannis c. Grecia*). Sulle criticità della questione si veda A.M. BEYLUNIOĞLU, *Religion-State Relations in Greece and Turkey: The Identity Cards Controversy*, VDM, Riga 2009 e S. ESEN e L. GONENÇ, *Religious Information on Identity Cards: A Turkish Debate*, in *Journal of Law and Religion*, 2008, fasc. 2, p. 579 ss.

²⁰ Sulla legittimità dei giuramenti religiosi di Grecia e San Marino si è espressa più volte Corte EDU Grande Camera 18 febbraio 1999, Ric. n. 24645/94, *Buscarini e altri c. San Marino*; Corte EDU 21 febbraio 2008, Ric. n. 19516/06, *Alexandridis c. Grecia*; Corte EDU 3 settembre 2010, Ric. nn. 42837/06, 3237/07, 3269/07, 35793/07, 6099/08, *Dimitras e altri c. Grecia* e Corte EDU 3 febbraio 2012, Ric. nn. 34207/08, 6365/09, *Dimitras e altri c. Grecia (n.2)* e Corte EDU 2 ottobre 2014, Ric. n. 36836/09, *Dimitras e Gilbert c. Grecia*).

degli artt. 238 e 251 c.p.c.²¹, di fatto costringe il soggetto a dichiarare pubblicamente la propria appartenenza religiosa, anche quando è meramente obbligato a chiederne dispensa²². Ancora, in alcune zone della Grecia esistono normative di carattere eccezionale, non esenti da critiche, per le quali l'individuazione di una specifica appartenenza confessionale costituisce un elemento indispensabile sia per l'applicazione del diritto shariatico, in sostituzione dell'ordinario diritto dello Stato²³, sia per circolare liberamente nel territorio greco dei monasteri cristiano-ortodossi del Monte Athos²⁴.

Il principio di tendenziale irrilevanza dell'appartenenza religiosa necessariamente presenta delle eccezioni nel caso in cui la divulgazione delle proprie convinzioni personali sia funzionale al godimento della libertà religiosa²⁵. Ciò può avvenire per specifiche esigenze delle confessioni religiose, oppure per necessità manifestate dal soggetto in relazione al proprio credo o convincimento religioso. Tali necessità possono presentarsi ad esempio laddove un militare, un degente o un detenuto si trovi in una struttura obbligatoria

²¹ Cfr. Corte Cost. 10 ottobre 1979, n. 117 e Corte Cost. 5 maggio 1995, n. 149, che di fatto hanno sostituito il giuramento con una dichiarazione di impegno del testimone. Si veda, tra gli altri, S. MANGIAMELI, *La «laicità» dello Stato tra neutralizzazione del fattore religioso e «pluralismo confessionale e culturale» (a proposito della sentenza che segna la fine del giuramento del teste nel processo civile)*, in *Diritto e società*, 1997, fasc. 1, pp. 27 ss.

²² Nel caso *Alexandridis c. Grecia*, cit., par. 41, la Corte ritiene che le modalità di prestazione del giuramento per l'accesso alla professione di avvocato in Grecia violano la libertà religiosa prevista dall'art. 9 anche se obbligano il soggetto a richiedere la formulazione di una dichiarazione (laica) sostitutiva. Cfr. per un approfondimento M. CHIAVARIO, *Libertà religiosa e processo penale nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani*, in G. BONI, E. CAMASSA, P. CAVANA, P. LILLO e V. TURCHI (a cura di), *Recte Sapere. Studi in onore di Giuseppe Dalla Torre*, vol. II, *Diritto Ecclesiastico*, Giappichelli, Torino 2014, p. 855 ss.

²³ Si fa riferimento alla comunità islamica di Tracia la quale, ai sensi del Trattato di Losanna del 1923, soggiace a uno *status* giuridico peculiare. Si tratta di un vero e proprio ordinamento giuridico parallelo e alternativo a quello secolare, di matrice religiosa. Il *mufiti* esercita alcune funzioni del giudice (il *qadi*), con piena competenza nelle materie di statuto personale e su tutti i rapporti di famiglia. Le problematiche connesse a un sistema giuridico di questo tipo sono state oggetto di valutazione da parte della Corte EDU Grande Camera 19 dicembre 2018, Ric. n. 20452/14, *Molla Sali c. Grecia*. Sulle criticità sollevate dalla pronuncia cfr. R. BENIGNI, *La Corte EDU ed i regimi personali a base religiosa. Intorno al caso Molla Sali c. Grecia*, in *Federalismi*, Rivista telematica (www.federalismi.it), Focus Human Rights, n. 23 del 2020 e M.F. CAVALCANTI, *Pluralismo giuridico e giurisdizioni alternative: la giurisdizione islamica in Grecia davanti alla Corte di Strasburgo*, in *Arch. giur.*, 2020, fasc. 1, p. 301 ss.

²⁴ La Dichiarazione comune concernente il Monte Athos adottata dai plenipotenziari e dal Consiglio delle Comunità europee, allegata all'Atto finale del 28 maggio 1979, relativo all'adesione della Repubblica ellenica alle Comunità europee, in G.U.C.E., 19 novembre 1979, n. L 291, p. 186 riconosce il regime giuridico di autonomia riservato al Monte Athos, che impone il divieto di ingresso alle donne e agli uomini di religione non ortodossa, nonché un particolare regime di favore in materia doganale e fiscale. Il riconoscimento, concesso non senza qualche imbarazzo, si pone in evidente contrasto con i fondamentali principi in tema di non discriminazione e di libera circolazione delle persone e dei capitali, in ragione delle peculiarità storiche e religiose che caratterizzano il territorio del Monte Athos. Per un approfondimento si veda, tra gli altri, F. MARGIOTTA BROGLIO, *Il fenomeno religioso nel sistema giuridico dell'Unione europea*, in F. MARGIOTTA BROGLIO, C. MIRABELLI e F. ONIDA, *Religioni e sistemi giuridici. Introduzione al diritto ecclesiastico comparato*, Il Mulino, Bologna 2004, p. 106 ss.; C.K. PAPASTATHIS, *Il finanziamento statale della religione dominante in Grecia*, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 2006, p. 61 ss.; A.E.N. TACHIAOS (a cura di), *The Mount Athos and the european Community*, Institute for Balkan studies, Salonico 1993; T. PAGANOPOULOS, *Le statut juridique du Monte Athos*, in *Christianos*, 1985, 273, p. 13 ss.

²⁵ D. MILANI, *La tutela dei dati personali di natura religiosa*, in G. CASUSCELLI (a cura di), *Nozioni di diritto ecclesiastico*, Giappichelli, Torino 2015, p. 447 ss.

e chieda di fruire dell'assistenza spirituale²⁶. Anche la richiesta del lavoratore di godere delle proprie festività religiose, oppure di dedicare determinati momenti alla preghiera nei luoghi lavorativi, non costituisce violazione del diritto di riservatezza. In questi casi, la necessità di dichiarare la propria appartenenza religiosa, o consentirne il riconoscimento, costituisce il frutto di una scelta volontaria del soggetto, volta al godimento di una prerogativa che gli viene concessa in relazione al proprio credo o convincimento²⁷. Il pieno rispetto del diritto di riservatezza, però, richiede che tale manifestazione pubblica costituisca un *atto irrinunciabile* per soddisfare le esigenze del soggetto richiedente. Nel caso in cui questa manifestazione non sia necessaria o possa essere facilmente evitata scegliendo soluzioni operative diverse, la tutela della riservatezza dell'individuo potrebbe non essere garantita sufficientemente.

L'eterogeneità delle scelte nazionali qui ricordate inevitabilmente incide sulle scelte normative e giurisprudenziali delle istituzioni sovranazionali europee. La Corte EDU in tema di riservatezza ha manifestato un atteggiamento piuttosto ambiguo. Essa, pur non avendo il potere di censurare o intaccare il modello di relazioni ecclesiastiche e di disciplina del fenomeno religioso dei singoli Stati, può sempre giudicare sul rispetto dei diritti enunciati dalla Convenzione. Invero, i giudici hanno evitato di pronunciarsi riguardo la lesione del diritto di riservatezza in tutti i casi in cui il cittadino sia costretto a dichiarare pubblicamente la propria appartenenza religiosa al fine di interrompere il pagamento della tassa ecclesiastica. Il sistema di tassazione, secondo la costante giurisprudenza di Strasburgo, non viola l'art. 9 CEDU poiché garantisce al contribuente l'effettiva libertà di uscire dal gruppo²⁸. La Corte preferisce

²⁶ Cfr. ad esempio la L. 22 novembre 1988, n. 516, Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, garantisce l'esercizio dell'obiezione di coscienza al servizio militare per gli avventisti che intendano farne richiesta, il diritto di partecipare alle proprie festività religiose e di godere di assistenza spirituale nelle strutture obbligate durante il servizio militare.

²⁷ Norme sulle festività sono presenti anche nell'Intesa con l'Unione delle Comunità ebraiche italiane. Per le festività islamiche, l'art. 12 dell'Accordo di cooperazione tra la Spagna e la Commissione islamica del 1992 stabilisce che nei giorni festivi stabiliti e nei venerdì di tutto l'anno e un'ora prima del tramonto nel periodo del Ramadan, è possibile richiedere di astenersi dal lavoro, recuperando le ore di lavoro perdute in altri momenti (A. MOTILLA, *L'accordo di cooperazione tra la Spagna e la Commissione islamica. Bilancio e prospettive*, in S. FERRARI (a cura di), *Musulmani in Italia, La condizione giuridica delle comunità islamiche*, Il Mulino, Bologna 2000, p. 260 ss.). In Italia, sono presenti contratti di lavoro e accordi sindacali che riguardano i lavoratori musulmani e le loro esigenze di carattere religioso (cfr. F. RICCIARDI CELSI, *Fattore religioso e lavoratori di religione islamica. Aspetti riguardanti la contrattazione collettiva e gli accordi sindacali*, in C. CARDIA, G. DALLA TORRE, *Comunità islamiche in Italia. Identità e forme giuridiche*, Giappichelli, Torino 2015, p. 492 ss.).

²⁸ La Corte europea dei Diritti dell'Uomo si è più volte occupata delle problematiche sollevate in tema di riservatezza dal sistema di tassazione presente in Germania (Corte EDU 15 novembre 2011, Ric. n. 12884/03, *Wasmutb c. Germania* e Corte EDU 6 aprile 2017, Ric. n. 10138/11, *Klein e altri c. Germania*), Austria (Comm. EDU dec. 14 maggio 1984, Ric. n. 9781/82, *E. e G.R. c. Austria*), Svizzera (Comm. EDU dec. 4 dicembre 1984, Ric. n. 10616/8, *Gottesmann c. Svizzera*) e Finlandia (Comm. EDU dec. 15 aprile 1996, Ric. n. 20471/92, *Kustannus Oy Vapaa Ajattelijä Ab e altri c. Finlandia*), costantemente rilevando che i sistemi di sostentamento delle Chiese disciplinati in questi paesi non contrastano con l'art. 9 CEDU, poiché essi – continua la Corte – non interferiscono con la libertà religiosa garantita dall'art. 9 CEDU, né impediscono ai fedeli di praticare o meno la propria religione. Sulla questione cfr., tra gli altri, G. EISENRING, *Cambiamento di giurisprudenza del Tribunale svizzero in merito alla questione dell'uscita parziale dalla Chiesa cattolica*, in *Ius Ecclesiae*,

lasciare un ampio margine di apprezzamento allo Stato nella regolamentazione dei rapporti di questo con le confessioni religiose anche fino a limitare, forse in modo eccessivo, il diritto di riservatezza riguardo alle scelte religiose del cittadino.

Diverso è l'atteggiamento della Corte EDU per quelle fattispecie giuridiche che non coinvolgono direttamente i rapporti tra Stato e chiese. I giudici di Strasburgo sanzionano costantemente le disposizioni nazionali che impongono un giuramento religioso²⁹ o che prescrivono l'indicazione dell'appartenenza religiosa tra i dati personali del documento di identità³⁰. La Corte ritiene che la libertà di manifestare le proprie convinzioni religiose debba essere tutelata anche nel suo aspetto negativo, ovvero nel diritto dell'individuo di non essere obbligato a manifestare i propri convincimenti o a tenere un comportamento da cui essi possano essere dedotti³¹. Sempre secondo i giudici di Strasburgo, gli studenti e i genitori che si avvalgono del diritto di essere dispensati da un corso di religione non devono essere costretti a dichiarare pubblicamente i propri convincimenti religiosi, poiché rischiano di subire discriminazioni o di essere sottoposti a una pressione indebita nella scelta che stanno effettuando³². La Corte ha ritenuto contrastante con il diritto di riservatezza di genitori e alunni persino l'obbligo, previsto in Norvegia, di dichiarare nel dettaglio i punti del programma di educazione religiosa incompatibili con i propri convincimenti e per i quali si chiede dispensa³³.

2008, p. 663 ss.; M. KOTIRANTA, *La Finlandia tra tassa ecclesiastica e sostegno statale delle confessioni religiose*, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 2006, p. 27 ss.; G. SCALA, *Recenti mutamenti nelle relazioni tra Stato e confessioni religiose nel nord Europa. Due case studies: Svezia e Norvegia*, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 2009, p. 339 ss. e N. HERVIEU, *Liberté de religion (art. 9 CEDH): droit de ne pas être contraint de révéler ses convictions religieuses et prélèvement à la source de l'impôt culturel. L'affaire Wasmuth c. Allemagne*, in *Stato, Chiesa e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoe Chiesa.it), marzo 2011.

²⁹ Caso *Buscarini e altri c. San Marino*, cit. e caso *Alexandridis c. Grecia*, cit.

³⁰ Caso *Sinan Işik c. Turchia*, cit. e caso *Sofianopoulos, Spaidiotis, Metallinos e Kontogiannis c. Grecia*, cit.

³¹ D. DURISOTTO, *Istituzioni europee e libertà religiosa. Cedu e Ue tra processi di integrazione europea e rispetto delle specificità nazionali*, ESI, Napoli 2016, p. 130.

³² Cfr. il caso *Papageorgiou e altri c. Grecia*, cit. Riguardo il sistema vigente in Turchia, si veda il caso *Hasan e Eylem Zengin c. Turchia*, cit., nel quale si ritiene non compatibile con l'art. 2 Prot. Add. n. 1 della CEDU il diniego dell'esonero dal corso di religione islamico sunnita sollevata da un islamico appartenente al gruppo alevita. Sulla sentenza cfr. V. TURCHI, *Libertà religiosa e libertà di educazione di fronte alla Corte di Strasburgo*, in *Stato, Chiesa e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoe Chiesa.it), n. 29 del 2012, p. 40; M. PARISI, *L'autonomia dell'istruzione tra intervento pubblico ed iniziativa privata tendenze ed esiti delle recenti dinamiche legislative e giurisprudenziali*, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 2008, p. 825 ss. e A. ACQUAVIVA, *Scuola pubblica e privata e Islam*, in C. CARDIA e G. DALLA TORRE (a cura di), *Comunità islamiche in Italia. Identità e forme giuridiche*, Giappichelli, Torino 2015, p. 455 ss.

³³ Cfr. Corte EDU Grande Camera 29 giugno 2007, Ric. n. 15472/02, *Folgero e altri c. Norvegia*. Sul caso A. CARACCIO, A. GIANFREDA, *Libertà di coscienza e diritto di dispensa dall'insegnamento religioso nel sistema scolastico norvegese: il caso Folgero e altri c. Norvegia*, in R. MAZZOLA (a cura di), *Diritto e religione in Europa. Rapporto sulla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in materia di libertà religiosa*, Il Mulino, Bologna 2012, p. 147 ss.; M.A. JUSDADO RUIZ CAPILLAS e S. CAÑAMARES ARRIBAS, *La objeción de conciencia en el ámbito educativo. Comentario a la Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Folgero v. Noruega*, in *Revista General de Derecho Canónico y Eclesiástico del Estado* (www.instel.com), n. 15, ottobre 2007; G. GONZALEZ, *Des difficultés de combattre objectivement l'inculture religieuse. CEDH Folgero et autres c. Norvège*, in *Revue trimestrielle des droits de l'homme*, 2007, p. 251 ss.; P. SLOTTE, *Waving the Freedom of Religion or Belief. Card, or Playing It Safe: Religious Instruction in the Cases of Norway and Finland [ECHR Folgero Case]*, in *Religion and Human Rights, March 2008*, p. 33 ss.; C. MINELLI, *L'insegnamento della religione in uno stato confessionista: il caso Folgero*, in *Quad. cost.*, 2008, 1, p. 163 ss; M.G. BELGIORNO DE

2. Le novità del Regolamento UE 2016/679. Tecnologia e automatizzazione dei dati personali di natura religiosa

La forte eterogeneità degli ordinamenti degli Stati membri influenza e condiziona chiaramente anche le scelte dell'Unione europea in materia di tutela della riservatezza. Il Regolamento (UE) 2016/679 introduce nella disciplina di settore diverse novità che, nel passaggio dall'ambiente privato e familiare a quello informatico³⁴, tengono conto delle incidenze sul principio di riservatezza, il quale deve necessariamente confrontarsi con lo sviluppo anche tecnologico degli interessi sociali ed economici globali. Tali interessi sono inevitabilmente protesi a incentivare la circolazione delle informazioni per esigenze di profilazione della clientela, con l'intento di individuare un messaggio pubblicitario e commerciale più mirato, efficace ed economico. Questo ha portato alla trasformazione della riservatezza dal diritto dell'individuo di essere lasciato solo, al diritto di mantenere il controllo sulle proprie informazioni³⁵. Già con la Direttiva 95/46/CE, l'Unione europea aveva delineato i principi fondamentali in tema di riservatezza, al fine di portare a livelli adeguati la tutela della privacy in tutti gli Stati membri³⁶. In tempi più recenti, la crescita esponenziale della raccolta e dello scambio dei dati personali nell'utilizzo degli strumenti informatici³⁷ ha reso necessario ripensare tutta la disciplina. La vecchia direttiva è stata sostituita con il Regolamento UE 2016/79: la scelta di un diverso strumento normativo, di portata più generale rispetto alla direttiva, obbligatorio «in tutti gli elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri»³⁸, è diretta a garantire un maggiore grado di *uniformità* della disciplina a livello europeo e, conseguenzialmente, una maggiore efficacia del *corpus* normativo.

Anche per queste ragioni, il nuovo Regolamento UE del 2016 (GDPR) è entrato in vigore il 25 maggio 2018, al fine di garantire un lasso temporale sufficiente per consentire agli enti pubblici e privati di adeguarsi a tale normativa. Il sistema di protezione dei dati nell'Unione è stato dotato di «efficaci misure di attuazione, data l'importanza di creare il clima di fiducia che consenta lo sviluppo dell'economia digitale in tutto il mercato interno»³⁹. Al fine di soddisfare le necessità evidenziate, il legislatore europeo con il

STEFANO, *L'insegnamento della religione sotto il controllo della Corte Europea dei Diritti umani*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, *Rivista telematica (www.statoechiese.it)*, giugno 2008.

³⁴ Cfr. V. ZENO-ZENCOVICH, *Commento all'art. 22*, in *La tutela dei dati personali. Commentario alla L. 31 dicembre 1996, n. 675*, a cura di E. GIANNANTONIO, M.G. LOSANO, V. ZENO-ZENCOVICH, Cedam, Padova 1997, p. 203.

³⁵ S. RODOTÀ, *Persona, riservatezza e identità. Prime note sistematiche sulla protezione dei dati personali*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1997, 4, p. 589.

³⁶ In Italia la Direttiva era stata recepita con L. 31 dicembre 1996, n. 675.

³⁷ Rileva il Considerando n. 6 del GDPR, che «la rapidità dell'evoluzione tecnologica e la globalizzazione comportano nuove sfide per la protezione dei dati personali. La portata della condivisione e della raccolta di dati personali è aumentata in modo significativo. La tecnologia attuale consente tanto alle imprese private quanto alle autorità pubbliche di utilizzare dati personali – come mai in precedenza – nello svolgimento delle loro attività».

³⁸ Art. 288 par. 2 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea. Cfr. in dottrina F. PIZZETTI, *Privacy e il diritto europeo alla protezione dei dati personali. Dalla direttiva 95/46 al regolamento europeo*, Giappichelli, Torino 2016.

³⁹ Considerando n. 7 del GDPR.

GDPR ha inteso garantire la trasparenza, la correttezza e la liceità del trattamento dei dati personali attraverso il cd. principio dell'*accountability*⁴⁰. Si tratta di un principio di responsabilità, in capo al titolare del trattamento dei dati, diretto a garantire la piena conformità del loro utilizzo con i principi sanciti dal Regolamento e dalla legislazione nazionale, al fine di minimizzare i rischi connessi all'attività svolta. Pertanto, la responsabilità del titolare del trattamento si accompagna con l'obbligo per quest'ultimo di «rendere conto» delle modalità di utilizzo dei dati⁴¹. Il perseguimento di tali obiettivi avviene attraverso l'adozione di misure tecniche e organizzative dirette a garantire il rispetto delle disposizioni del GDPR (*privacy by design*) e a limitare il trattamento dei soli dati personali indispensabili per la specifica attività da compiere e per il tempo strettamente necessario (*privacy by default*)⁴².

Al fine di creare un sistema che permetta agli individui di avere il controllo dei loro dati personali, il GDPR ha rafforzato la certezza giuridica e operativa «tanto per le persone fisiche quanto per gli operatori economici e le autorità pubbliche»⁴³ ed ha posto il diritto alla protezione dei dati personali tra i *diritti fondamentali*⁴⁴. In questo senso, nel contemperamento tra diritti, la protezione dei dati personali viene considerata alla luce della sua «funzione sociale», in ossequio al principio di proporzionalità⁴⁵. Il trattamento dei dati, infatti, «dovrebbe essere al servizio dell'uomo» e, pertanto, operare nel rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, subordinando a quest'ultima qualsiasi altro interesse di natura economica o commerciale. Il Considerando n. 4, nell'enunciare tale principio, richiama esplicitamente «il rispetto della vita privata e familiare, del domicilio e delle comunicazioni, la protezione dei dati personali, la libertà di pensiero, di coscienza e di religione, la libertà di espressione e d'informazione, la libertà d'impresa, il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, nonché la diversità culturale, religiosa e linguistica». I dati personali possono riguardare gli aspetti più intimi e delicati della vita, del proprio modo di essere, di pensare e interagire nelle relazioni sociali, pertanto sono esposti

⁴⁰ R. CELELLA, *Il principio di responsabilizzazione: la novità del GDPR*, in *Cyberspazio e Diritto*, 2018, fasc. 1-2, p. 211 ss.

⁴¹ Cfr. il punto 21 del *Parere 3/2010 sul principio di responsabilità*, redatto dal Gruppo di Lavoro Articolo 29 per la Protezione dei Dati, adottato il 13 luglio 2010.

⁴² Cfr. Considerando n. 78 e art. 25 GDPR. Sul tema si veda G. FINOCCHIARO (a cura di), *Il nuovo Regolamento europeo sulla privacy e sulla protezione dei dati personali*, Zanichelli, Bologna, 2017; E. FACCIOLI, M. CASSARO, *Il "GDPR" [General Data Protection Regulation - Regolamento generale per la protezione dei dati personali] e la normativa di armonizzazione nazionale alla luce dei principi: "accountability" e "privacy by design"*, in *Dir. ind.*, 2018, fasc. 6, p. 561 ss.; E. LUCCHINI GUASTALLA, *Il nuovo regolamento europeo sul trattamento dei dati personali: i principi ispiratori*, in *Contratto e impresa*, 2018, fasc. 1, p. 106 ss.; S. CALZOLAIO, *"Privacy by design". Principi, dinamiche, ambizioni del nuovo Reg. Ue 2016/679*, in *federalismi.it*, 2017, fasc. 24, p. 21 ss.; G. FINOCCHIARO, *La protezione dei dati personali in Italia. Regolamento UE n. 2016/679 e D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*, Zanichelli, Bologna 2019; C. BISTOLFI, *Le obbligazioni di compliance in materia di protezione dei dati*, in L. BOLOGNINI, E. PELINO, C. BISTOLFI (a cura di), *Il regolamento privacy europeo. Commentario alla nuova disciplina sulla protezione dei dati personali*, Giuffrè, Milano 2016, p. 322 ss.; F. PIZZETTI, *Privacy e il diritto europeo alla protezione dei dati personali. Dalla direttiva 95/46 al nuovo Regolamento europeo*, Giappichelli, Torino 2016, p. 287 ss.

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Considerando n. 1 del GDPR.

⁴⁵ Considerando n. 4 del GDPR.

al rischio di essere trattati, e quindi divulgati, in pregiudizio della riservatezza delle persone. Il Regolamento intende salvaguardare le informazioni personali che permettono l'identificazione del soggetto sia attraverso il nome, sia attraverso «uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale» (art. 4 GDPR).

Particolare attenzione viene dedicata ai *trattamenti automatizzati* di dati personali, ovvero alla «profilazione» dell'utente della Rete⁴⁶. Si tratta di un procedimento di raccolta ed elaborazione dei dati riguardanti gli aspetti personali relativi a una persona fisica. Il trattamento persegue l'obiettivo di analizzare, valutare e prevedere «il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica» (art. 4 GDPR). Secondo il Considerando n. 71 del GDPR, il processo decisionale automatizzato e la profilazione basati su categorie particolari di dati personali del Regolamento dovrebbero essere consentiti solo a determinate condizioni, seguendo una modalità che «tenga conto dei potenziali rischi esistenti per gli interessi e i diritti dell'interessato» e che impedisca gli effetti discriminatori nei confronti di persone fisiche sulla base della razza o dell'origine etnica, delle opinioni politiche, della religione o delle convinzioni personali. In ragione della particolare sensibilità dei dati, a tutela dell'utente che naviga in rete, o condivide dati su *social network*, il GDPR impone di fornire una adeguata informazione riguardo il trattamento e l'utilizzo dei dati personali per finalità di profilazione a scopi commerciali o statistici⁴⁷. In relazione al fenomeno religioso, tali forme di raccolta dei dati, con intento di profilazione dell'utente, offrono ulteriori canali e opportunità di proselitismo per le comunità religiose⁴⁸ (come del resto anche per i singoli individui), poiché permettono al gestore della piattaforma la ricostruzione degli orientamenti o delle preferenze religiose degli utenti⁴⁹. I dati così acquisiti possono essere utilizzati dal gestore della piattaforma per offrire a gruppi religiosi o a operatori commerciali spazi, generalmente a pagamento, per i propri messaggi informativi o commerciali (pubblicità comportamentale online).

I dati raccolti (*big data*) raggiungono a livello mondiale una quantità imponente e in crescita esponenziale. Il trattamento dei dati personali, infatti, non coinvolge solo il singolo sito *web* o piattaforma *social* che si

⁴⁶ Il Considerando n. 24 del GDPR specifica che, per stabilire se si è in presenza di profilazione «è opportuno verificare se le persone fisiche sono tracciate su internet, compreso l'eventuale ricorso successivo a tecniche di trattamento dei dati personali che consistono nella profilazione della persona fisica, in particolare per adottare decisioni che la riguardano o analizzarne o prevederne le preferenze, i comportamenti e le posizioni personali».

⁴⁷ Cfr. art. 13 e Considerando 60, 61 e 62 del GDPR.

⁴⁸ V. PACILLO, *Cyberspazio e fenomeno religioso: profili giuridici*, in *Cyberspazio e diritto*, 2002, p. 17 ss.

⁴⁹ Cfr. A. CESERANI, *Il dato religioso nel sistema europeo di tutela della privacy*, in M. MAGLIO, M. POLINI, N. TILLI (a cura di), *Manuale di diritto alla protezione dei dati personali*, II ed., Maggioli Editore, Sant'Arcangelo di Romagna (RA) 2019, p. 473. Per un'analisi delle pubblicità comportamentali che usano dati personali di natura religiosa si veda D. MORELLI, *Perché non possiamo non dirci tracciati: analisi ecclesiasticistica della pubblicità comportamentale on-line*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 37 del 2012, p. 1 ss. e E.C. PALLONE, *La profilazione degli individui connessi a Internet: "privacy online" e valore economico dei dati personali*, in *Cyberspazio e diritto*, 2015, fasc. 2, p. 295 ss.

sta visitando, ma costituisce il frutto di un'azione combinata delle attività dell'utente durante la sua navigazione su uno o più dispositivi, come *computer*, *smartphone* o *smart tv*. Si osserva in dottrina che tali quantità e qualità di informazioni riconducibili ad ogni singola persona rendono possibile tracciare un profilo dettagliato dell'individuo⁵⁰, comprensivo, ad esempio, delle preferenze politiche, dello stato di salute, del livello culturale ed economico, dei gusti alimentari, dell'orientamento sessuale e dell'appartenenza religiosa. La delicatezza della questione ha indotto la dottrina a riflettere sui rischi connessi al potere acquisito da multinazionali come *Facebook*, *Twitter*, *Google* e altri soggetti, derivante dal possesso dei *big data*⁵¹. Tali aziende, in alcuni casi, hanno introdotto regolamenti interni volti a rendere più trasparente e flessibile il sistema di comunicazione e scambio dati all'interno di un *social network*. Un reale problema può sorgere quando tali piattaforme o altre applicazioni con finalità religiose (ad esempio una raccolta di preghiere), forniscono in modo illegittimo i dati religiosi, concessi consapevolmente dall'utente, a terze società, per finalità che l'utente non conosce⁵².

3. Le convinzioni religiose tra le «categorie particolari di dati personali»

I fenomeni accennati hanno reso sempre più necessario ed urgente garantire un adeguato consenso informato all'utente che concede il trattamento dei propri dati personali, specialmente di quelli più legati all'intimità dell'individuo. Al riguardo, il Regolamento si pone in linea di continuità con la precedente disciplina: pur eliminando la categoria dei «dati sensibili»⁵³, esso prevede una «specifica protezione» per quelle «categorie particolari di dati personali» che, per loro natura, «sono particolarmente sensibili sotto il profilo dei diritti e delle libertà fondamentali»⁵⁴. L'art. 9 GDPR vieta il trattamento di dati personali che rivelino, tra l'altro, le convinzioni religiose o filosofiche della persona, salvi i casi in cui vi sia stato un

⁵⁰ C. CASONATO, *Intelligenza artificiale e diritto costituzionale: prime considerazioni*, in *Dir. pubbl. comp. eur.*, 2019, fasc. speciale, p. 106. Grazie all'intelligenza artificiale, quantità massive di dati (*big data*) possono essere tracciati con rapidità e precisione, al fine di effettuare una profilazione individuale molto accurata. Sul tema si veda in generale F. PIZZETTI (a cura di), *Intelligenza artificiale, protezione dei dati personali e regolazione*, Giappichelli, Torino 2018. Sui problemi legati al forte potere determinato dalla gestione di questi dati e alla necessità di prevedere soluzioni normative che garantiscano il rispetto delle regole democratiche e i diritti fondamentali delle persone cfr., tra gli altri, T.E. FROSINI, *Costituzionalismo 2.0*, in *Rassegna Parlamentare*, 2016, fasc. 4, p. 684; O. KUDINA, M. BAS, *The end of privacy as we know it: Reconsidering Public Space in the Age of Google Glass*, in B.C. NEWELL, T. TIMAN, B.J. KOOPS (a cura di), *Surveillance, Privacy, and Public Space*, Routledge, Londra, 2017, p. 7.

⁵¹ Per un approfondimento della problematica cfr., tra gli altri, F. MAGGINO, G. CICERCHIA, *Algoritmi, etica e diritto*, in *Dir. dell'informazione e dell'informatica*, 2019, fasc. 6, p. 1161 ss.; M. BETZU, *Libertà di espressione e poteri privati nel cyberspazio*, in *Diritto costituzionale. Rivista Quadrimestrale*, 2020, fasc. 1, p. 117 ss. e S. GABBATO, *Big data e "tutele convergenti" tra concorrenza, GDPR e Codice del consumo*, in *Riv. dir. dei media*, 2019, fasc. 3, p. 148 ss.

⁵² A. FUCCILLO, *Diritto, religioni, culture. Il fattore religioso nell'esperienza giuridica*, III ed., Giappichelli, Torino 2019, p. 318 ss.

⁵³ Cfr. art. 4 dell'abrogata Direttiva 95/46/CE.

⁵⁴ Considerando n. 51 del GDPR.

consenso esplicito da parte dell'interessato (non necessariamente scritto)⁵⁵, riguardo una o più finalità specifiche (par. 2 lett. a), oppure si tratti di dati da quest'ultimo resi manifestamente pubblici (lett. e), o ancora si versi in uno degli altri casi elencati dall'art. 9.

Si tratta di previsioni che, si ricorda, si trovano anche nelle fonti italiane. Il D. Lgs. n. 101/2018 ha allineato al Regolamento il Codice della Privacy e, all'art. 22 comma 2, ha riferito l'espressione «dati sensibili» alle categorie particolari di dati previste dall'art. 9 GDPR. In linea con le previsioni del Regolamento, il trattamento di questi dati è sempre vietato, salvi i casi specificamente elencati dalla stessa disposizione. Con riferimento ai dati di natura religiosa, il GDPR conferma il regime di specialità, previsto anche dall'abrogata Direttiva 95/46/CE⁵⁶, per quegli organismi «il cui scopo sia permettere l'esercizio delle libertà fondamentali»⁵⁷. L'art. 9, par. 2, lett. d), richiama espressamente le «fondazioni, associazioni o altri organismi senza scopo di lucro» che perseguono finalità politiche, filosofiche, religiose o sindacali. Per questi soggetti, la disposizione citata, conformemente alle nuove previsioni del GDPR, legittima il trattamento dei dati personali *anche senza il consenso dell'interessato*⁵⁸ esclusivamente di membri, ex membri o persone che hanno regolari contatti con i soggetti indicati nell'art. 9, par. 2, lett. d)⁵⁹. In Italia il principio di irrilevanza del consenso dell'interessato previsto dalla citata disposizione opera, tra l'altro, rispetto ai «trattamenti effettuati da soggetti che svolgono compiti di interesse pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri» in più materie, alcune delle quali sono di stretta rilevanza ecclesiasticistica. Tra esse figurano infatti il «riconoscimento della personalità giuridica di associazioni, fondazioni ed enti, anche di culto», l'accertamento dei requisiti richiesti per la nomina ad «uffici anche di culto», nonché i «rapporti istituzionali con enti di culto, confessioni religiose e comunità religiose»⁶⁰.

⁵⁵ L'art. 4 GDPR par. 1, punto 11 individua il consenso in «qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell'interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento». Il Considerando 32 specifica che «il consenso dovrebbe essere prestato mediante un atto positivo inequivocabile con il quale l'interessato manifesta l'intenzione libera, specifica, informata e inequivocabile di accettare il trattamento dei dati personali che lo riguardano, ad esempio mediante dichiarazione scritta, anche attraverso mezzi elettronici, o orale».

⁵⁶ Cfr. art. 8 par. 2, lett. d) dell'abrogata Direttiva 95/46/CE.

⁵⁷ Considerando n. 51 del GDPR.

⁵⁸ Cfr. art. 9 par. 2, che esclude l'applicazione del par. 1 laddove si verifichi uno dei casi disciplinati dalle lettere successive, tra le quali la lett. d). Per le autorità pubbliche, e per motivi di interesse pubblico, permane la possibilità di trattamento di categorie particolari di dati personali senza il consenso dell'interessato, al limitato scopo di realizzare fini, previsti dal diritto costituzionale o dal diritto internazionale pubblico, di associazioni religiose ufficialmente riconosciute (Considerando n. 55 del GDPR).

⁵⁹ Come previsto anche dall'abrogata Direttiva 95/46/CE, il Regolamento consente un utilizzo di carattere meramente interno di questi dati, i quali non possono essere comunicati all'esterno senza il consenso dell'interessato.

⁶⁰ Cfr. art. 2 *sexies*, comma 2, lett. n) e lett. r) del Codice della Privacy, come riformato dal D. Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018. La disposizione tiene conto chiaramente delle discipline attualmente previste in fonti pattizie e unilaterali per il riconoscimento civile degli enti confessionali e per le nomine dei ministri di culti delle confessioni acattoliche soggette alla legge del 1929, n. 1159.

La novità introdotta dal regolamento riguarda la possibilità di conservare i dati personali *anche* degli ex membri degli organismi richiamati dall'art. 9 GDPR, ovvero dei soggetti che hanno abbandonato una determinata confessione, associazione o gruppo religioso. In contesti diversi da quelli previsti dalla disposizione, ad esempio in un *social network* o in un sito web, anche legato a un'organizzazione religiosa, l'utente può liberamente decidere di divulgare i propri convincimenti con dichiarazioni o fatti concludenti. Ai sensi (e nei limiti) dell'art. 17 GDPR, egli mantiene il «diritto all'oblio»⁶¹ laddove cambi idea od opinione religiosa, ovvero il diritto di richiedere ed ottenere la rimozione dei dati personali presenti nella piattaforma e di impedirne il trattamento da parte di chi la gestisce⁶². Tuttavia – come rilevato in riferimento ad alcuni concreti casi giurisprudenziali – richieste di questo tipo, se riferite ai dati dei fedeli conservati da confessioni o altre organizzazioni religiose, provocherebbero «conseguenze paradossali», poiché determinerebbero «un vuoto documentario» in grado di minacciare la «memoria storica» che in ogni realtà sociale e ordinamentale è costituita dal patrimonio della chiesa tradizionalmente presente nel territorio⁶³. In secondo luogo, le richieste di cancellazione dei dati impedirebbero a qualsiasi realtà confessionale di assolvere ad alcune proprie funzioni istituzionali⁶⁴, quali quelle derivanti, ad esempio per la Chiesa cattolica, dalla conservazione dei registri che contengono i dati relativi allo *status* canonico di fedele di un dato individuo⁶⁵. Coerentemente, l'art. 21, par. 1 GDPR, letto in combinato disposto con l'art. 17, par. 1, lett. c), esclude l'operatività del diritto alla cancellazione del dato nel caso in cui si «dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato». Tra i motivi legittimi cogenti, sicuramente può essere incluso il diritto di

⁶¹ Ai sensi dell'art. 17 GDPR, «l'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali» ove sussistano una serie di requisiti, tra i quali la revoca del consenso su cui si basa il trattamento, se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento. Il diritto alla cancellazione viene meno nella misura in cui il trattamento sia necessario, tra gli altri motivi, «a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici», nella misura in cui il diritto di cancellazione «rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale trattamento» (lett. d).

⁶² Sul diritto all'oblio cfr., tra gli altri, V. D'ANTONIO, O. POLLICINO, *The right to be forgotten*, in *Annuario dir. comp.*, 2018, p. 349 ss.; G. FINOCCHIARO, *La protezione dei dati personali e la tutela dell'identità*, in G. FINOCCHIARO, F. DELFINI (a cura di), *Diritto dell'informatica*, Torino, 2014, p. 159; M. BIANCA, *Memoria ed oblio: due reali antagonisti?*, in *Rivista di diritto dei media* (www.medialaws.it), 2019, 3, p. 23; R. SENIGAGLIA, *Reg. UE 2016/679 e diritto all'oblio nella comunicazione telematica. Identità, informazione e trasparenza nell'ordine della dignità personale*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2017, 1026 ss.; G. RESTA e V. ZENOVICH (a cura di), *Il diritto all'oblio su Internet dopo la sentenza Google Spain*, Roma TrE Press, Roma, 2015; F. MANGANO, *Diritto all'oblio*, in *Giur. mer.*, 2012, fasc. 12, p. 2621 ss.

⁶³ C. CARDIA, *Principi di diritto ecclesiastico. Tradizione europea legislazione italiana*, cit., p. 166.

⁶⁴ *Idem*, p. 166.

⁶⁵ Si veda per un approfondimento S. BERLINGÒ, *Si può essere più garantisti del Garante? A proposito delle pretese di "tutela" dai registri di battesimo*, cit., p. 295 ss.; G. DALLA TORRE, *Registro dei battesimi e tutela dei dati personali: luci e ombre di una decisione*, in *Giust. civ.*, 2001, p. 36 ss.; G. BONI, *Tutela rispetto al trattamento dei dati personali tra sovranità dello Stato e della Chiesa cattolica*, in *Dir. fam.*, 2001, p. 1687 ss. e, più recentemente, D. TARANTINO, *The protection of the faithful's privacy in the Codex Iuris Canonici: an evolving right?*, in *Dir. eccl.*, 2017, 3-4, p. 607.

una confessione, comunità o gruppo religioso di trattare il dato personale per adempiere alle proprie finalità istituzionali, nei termini prima detti⁶⁶.

Il richiamo del Regolamento al trattamento dei dati degli ex membri intende risolvere le controversie sollevate in sede di richiesta di cancellazione dei propri dati dai documenti o registri da parte di soggetti che hanno abbandonato o mutato il proprio credo o convincimento. L'art. 9 è direttamente riferibile a casi di questo tipo: ad esempio, a quelli, già verificatisi nella realtà, in cui soggetti che hanno abbandonato la Chiesa cattolica chiedono di rimuovere dai registri confessionali i propri dati religiosi, presentando una dichiarazione formale di defezione dalla Chiesa⁶⁷, comunemente denominata «sbattezzo». Richieste di questo genere sono state sollevate in diversi paesi europei⁶⁸. In Italia, la registrazione dell'atto di battesimo e la mera conservazione di quel dato nei libri parrocchiali è considerata una funzione esclusivamente interna all'ordinamento della Chiesa cattolica, non in grado di assumere rilevanza nell'ambito proprio dello Stato. Secondo il provvedimento del 13 settembre 1999 del Garante della Privacy, il dato presente nel registro di battesimo certifica un fatto realmente avvenuto, che legittima la Chiesa «a tenere traccia di un avvenimento che storicamente l'ha riguardata»; pertanto, in caso di richiesta di defezione dalla Chiesa cattolica, il dato religioso del battesimo può essere non cancellato ma rettificato, aggiungendo un'annotazione a margine⁶⁹. Anche secondo la giurisprudenza di merito, la non cancellazione dei dati presso il registro non determina una lesione della libertà religiosa del richiedente, al quale non è impedito di abiurare la fede cattolica, né di esercitare pubblica professione di ateismo⁷⁰.

⁶⁶ Non sembra applicabile neanche il diritto di rettifica previsto dall'art. 16 GDPR, in quanto la fattispecie non rientra nei casi di modifica o integrazione e di dati inesatti o incompleti. Sotto la vigenza della precedente disciplina, in dottrina non sono mancati quanti hanno ritenuto che il consenso al trattamento dei dati personali per finalità istituzionali di confessioni, comunità o gruppi religiosi potesse considerarsi espresso in modo tacito da parte del soggetto che aveva deciso liberamente di aderire a un determinato gruppo religioso. Cfr. al riguardo C. REDAELLI, *Tutela della libertà religiosa e normativa civile sulla privacy*, in *Quad. dir. pol. ecl.*, 1998, p. 321 ss. e V. RESTA, *Il trattamento dei dati sensibili di natura confessionale: questioni ancora aperte dopo l'emanazione del Codice in materia di protezione dei dati personali*, in *Dir. ecl.*, 2005, I, p. 569.

⁶⁷ Il Pontificio Consiglio per i Testi legislativi, nella comunicazione del 13 marzo 2006 ha individuato i requisiti necessari perché l'abbandono della Chiesa cattolica possa essere configurato come un vero *Actus Formalis Defectionis ab Ecclesia*.

⁶⁸ Richieste di questo tipo sono state sollevate anche in Spagna e Francia. Per un approfondimento cfr. M.C RUSCAZIO, *Lo 'sbattezzo', tra libertà religiosa e norme implicite. Spunti di diritto comparato*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoecliese.it), n. 3 del 2018 e M. GAS AIXENDRI, *Apostasía y tratamiento jurídico de los datos de carácter personal. La experiencia jurídica europea*, in *Ius ecl.*, 2013, fasc. 2, p. 363 ss.

⁶⁹ Cfr. anche art. 8 par. 8 del Decreto generale della CEI del 24 maggio 2018, *Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza*, secondo il quale «la richiesta di opposizione o cancellazione di dati dai registri è inammissibile se concerne dati relativi all'avvenuta celebrazione di sacramenti o comunque attinenti allo stato delle persone o se il trattamento dei dati è necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. Tale richiesta deve essere annotata nel registro». Per un approfondimento cfr. M. GANARIN, *La tutela dei dati personali nei recenti sviluppi del diritto particolare per la chiesa cattolica in Italia*, in *Ius ecclesiae*, 2019, 2, p. 442 ss. L'annotazione a margine rientra nel diritto di rettifica dei dati personali inesatti (perché mutati) disciplinato dall'art. 16 del Regolamento.

⁷⁰ Trib. Padova, decr. 29 maggio 2000.

Tutto ciò vale anche a confermare il carattere eccezionale dei casi in cui è possibile il trattamento dei dati personali anche *senza il consenso dell'interessato*. La normativa esposta può comprendersi e giustificarsi soltanto se riferita ai membri o ex membri di una confessione, organizzazione religiosa o gruppo religioso. Essa invece non può essere estesa ai dati di soggetti diversi da quelli menzionati. Un esempio in tal senso è costituito dai dati raccolti durante la predicazione «porta a porta» dei Testimoni di Geova, oggetto di recente valutazione da parte della Corte di Giustizia UE. In linea con la propria giurisprudenza, tale Corte ha affermato che l'attività appena esposta costituisce un «trattamento dei dati personali» che resta sottoposto alla normativa europea⁷¹, laddove abbia come scopo quello di rendere i dati personali accessibili a un numero indefinito di persone⁷². Secondo i giudici, costituisce unica eccezione ai sensi dell'art. 2 par. 2 lett. c) del Regolamento l'attività di proselitismo a carattere personale o domestico, di mera iniziativa individuale⁷³; in questo ultimo caso, il titolare del trattamento è solamente il fedele che intende coinvolgere nella propria fede uno o più soggetti terzi. Pertanto, continuano i giudici, nell'ambito di un'attività di predicazione «porta a porta» per conto di un'organizzazione, anche quando si tratta di una confessione religiosa, è esclusa la raccolta di dati personali di soggetti che non sono membri della comunità o che non hanno rapporti con essa⁷⁴. Naturalmente, il principio così individuato dalla Corte è riferibile all'attività di proselitismo di qualunque confessione o gruppo religioso e ai contatti tra componenti di un gruppo religioso e soggetti ad esso estranei, finalizzato a diffondere un dato credo⁷⁵.

⁷¹ Corte UE, Grande Sezione, 10 luglio 2017, *Tietosuojavaltutettu c. Jehovan todistajat - uskonnollinen yhdyseunonta*, causa C-25/17, con nota di R. PANETTA, F. SARTORE, *Proselitismo religioso e protezione dei dati personali: tra esigenze di tutela e particolarità della fattispecie*, in *Resp. civ. prev.*, 2019, fasc. 1, p. 101 ss. Alla fattispecie era ancora applicabile la vecchia Direttiva 95/46/CE.

⁷² Il principio è già stato individuato da Corte UE 6 novembre 2003, *Bodil Lindqvist*, Causa n. C-101/01. La Corte per questa fattispecie ha adottato una interpretazione stretta della direttiva del 1995. I giudici hanno individuato una divulgazione illecita dei dati personali dei fedeli, effettuata su un sito internet di una parrocchia svedese, non suscettibile di essere inquadrata in alcuna delle eccezioni previste dalla direttiva 95/46/CE per le organizzazioni religiose (D. DURISOTTO, *Istituzioni europee e libertà religiosa*, cit., p. 296 ss.). Sulla pronuncia cfr. A. PALMIERI e R. PARDOLESI, *Il codice in materia di protezione dei dati personali e l'intangibilità della "privacy" comunitaria*, in *Foro it.*, 2004, IV, c. 59 ss.; P.A. DE MIGUEL ASENSIO, *Avances en la interpretación de la normativa comunitaria sobre protección de datos personales*, in *Diario La ley*, 2004, 5964, p. 1 ss.; M. SIANO, *La pagina internet non "esporta" dati all'estero: la Corte di giustizia definisce l'ambito di applicazione della direttiva sulla tutela dei dati personali e sulla loro libera circolazione*, in *Dir. pubbl. comp. ed eur.*, 2004, p. 461 ss. e R. PANETTA, *Trasferimento all'estero di dati personali e internet: storia breve di una difficile coabitazione*, in *Europa e diritto privato*, 2004, p. 1002 ss.

⁷³ V. D'ANTONIO, *Predicazione porta a porta, "archivi" di dati personali e tutela della riservatezza*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2019, fasc. 2, p. 322. Ne consegue che un trattamento di dati personali avvenuto nell'ambito di un'attività relativa a una pratica religiosa non conferisce di per sé un carattere esclusivamente personale o domestico a tale attività.

⁷⁴ Si fa riferimento ai dati raccolti inerenti ai soggetti che non vogliono essere contattati o che erano assenti durante la visita del predicatore. La pronuncia ha sollecitato la pubblicazione di una circolare interna alla comunità italiana dei Testimoni di Geova che vieta la raccolta di «dati personali in relazione al ministero di campo», anche con riferimento ai dati relativi alle persone assenti (cfr. N. BERNARDI, *I Testimoni di Geova si adeguano alle nuove regole sulla privacy*, in *Il Sole 24ore*, 22 maggio 2019).

⁷⁵ R. SENIGAGLIA, *Principio di effettività, protezione dei dati personali e relazioni intersoggettive di carattere confessionale*, in *Dir. eccl.*, 2018, I, p. 263.

4. Il regime di protezione per i soggetti collettivi. Chiese, associazioni, comunità religiose

Il nuovo codice italiano per la privacy ha dato seguito alle novità introdotte dal Regolamento nella disciplina del trattamento dei dati personali di natura religiosa da parte di organismi religiosi e relativi ai loro fedeli. In primo luogo, in linea con le esigenze di sburocratizzazione della disciplina e di responsabilizzazione dei titolari del trattamento dei dati (principio di *accountability*), nel nuovo Codice per la Privacy non compare più la preventiva autorizzazione del garante prevista dall'abrogato art. 26, comma 4 del D. Lgs. 19 del 2003 per l'ipotesi di trattamento senza il consenso dell'interessato. La preventiva autorizzazione era contemplata solo per associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere filosofico o religioso. Le confessioni religiose, invece, potevano conservare e utilizzare i dati personali anche in assenza dell'autorizzazione. L'art. 21 d.lgs. n. 101 del 2018 stabilisce che le autorizzazioni generali continuino a operare purché rese conformi alla normativa dell'Unione. Il Garante della privacy, chiamato a stabilire quali autorizzazioni già adottate risultassero compatibili con il GDPR⁷⁶, ha ritenuto applicabili le prescrizioni contenute nell'Autorizzazione Generale n. 3/2016, relativa al «trattamento dei dati sensibili da parte degli organismi di tipo associativo e delle fondazioni»⁷⁷. Con ulteriore provvedimento⁷⁸, il Garante ha stabilito che le prescrizioni devono essere applicate agli istituti scolastici, limitatamente al trattamento dei dati che rivelino le convinzioni religiose⁷⁹ e alle chiese, associazioni o comunità religiose⁸⁰. Pertanto, continua oggi a essere applicata l'Autorizzazione n. 3, così come rivista alla luce del Regolamento⁸¹.

L'abolizione della preventiva autorizzazione del Garante, che, come appena detto, era esclusa solo per le confessioni religiose, ha di fatto eliminato il regime differenziato previsto in precedenza per gli altri organismi aventi finalità religiose, per quanto il vigente regolamento abbia dedicato previsioni distinte, da un lato, alle fondazioni, associazioni o altri organismi senza scopo di lucro che perseguono finalità filosofiche o religiose (art. 9 par. 2 lett. d), dall'altro, alle chiese e associazioni o comunità religiose (art. 91), per le quali sono previste ulteriori prerogative.

⁷⁶ L'art. 21, comma 1 del D. Lgs. 101 del 2018 stabilisce che il Garante «individua le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni generali già adottate [...] che risultano compatibili con le disposizioni del medesimo regolamento e del presente decreto e, ove occorra, provvede al loro aggiornamento».

⁷⁷ Cfr. Provvedimento del 13 dicembre 2018 n. 9068972 che individua le prescrizioni contenute nelle Autorizzazioni generali nn. 1/2016, 3/2016, 6/2016, 8/2016 e 9/2016 che risultano compatibili con il Regolamento e con il d.lgs. n. 101/2018 di adeguamento del Codice.

⁷⁸ Provvedimento del 29 luglio 2019 n. 9124510 recante le prescrizioni relative al trattamento di categorie particolari di dati, ai sensi dell'art. 21, comma 1 del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

⁷⁹ Si fa riferimento alla scelta dell'insegnamento religioso, disciplinata dalla L. 18 giugno 1986, n. 281.

⁸⁰ Per un approfondimento, si veda G. MAZZONI, *Le Autorizzazioni Generali al trattamento dei dati sensibili da parte delle confessioni religiose. Osservazioni alla luce delle recenti riforme in materia di privacy*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoeChiese.it), n. 7 del 2020, p. 67 ss.

⁸¹ A.G. CHIZZONITI, *Il trattamento dei dati personali di natura religiosa*, in E. VITALI, A.G. CHIZZONITI (a cura di), *Manuale breve Diritto ecclesiastico*, Giuffrè, Milano 2020, p. 309.

L'ultima disposizione richiamata – l'art. 91 GDPR – opera un bilanciamento tra l'esigenza di garantire l'autonomia confessionale dei soggetti coinvolti e quella di garantire un adeguato livello di protezione dei dati personali. Sul piano del diritto dell'Unione, l'art. 91 costituisce una vera e propria novità⁸²: esso attribuisce validità ai *corpus* completi di norme a tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati, eventualmente applicati da chiese, associazioni o comunità religiose al momento dell'entrata in vigore del GDPR. La disposizione riserva solo agli organismi espressamente indicati la possibilità di continuare a utilizzare tali *corpus* di norme, con l'obbligo, però, di renderli, conformi al Regolamento. Con la locuzione «*corpus* completi di norme», applicati da «chiese e associazioni o comunità religiose» si fa riferimento alle norme interne a tali organismi, dirette a disciplinare il trattamento dei dati personali⁸³. L'art. 91 aggiunge al par. 2 che le chiese e associazioni religiose che applicano i *corpus* completi di norme sono soggette «al controllo di un'autorità di controllo indipendente»⁸⁴.

Il mancato riferimento esplicito alle confessioni religiose tra gli organismi menzionati agli artt. 9 e 91 non sembra escludere l'applicazione ad esse del Regolamento⁸⁵. Piuttosto, l'elenco degli organismi presente nelle due disposizioni appare finalizzato ad ampliare il numero di soggetti legittimati a trattare i dati personali di natura religiosa. I titolari del trattamento non sono selezionati alla luce dei propri «requisiti istituzionali», ma sono coinvolti «come parte di una dimensione religiosa collettiva non meglio identificata»⁸⁶. Il Regolamento intende così soddisfare due specifiche esigenze. La prima è riconducibile all'art. 9, alla sua indicazione capiente degli organismi aventi finalità religiose o filosofiche, e appare diretta a delineare un profilo dei soggetti coinvolti dal Regolamento capace quanto più possibile di coordinarsi ai diversi ordinamenti nazionali europei; anche se non possono essere escluse specificazioni della

⁸² Deroghe alle disposizioni della Direttiva 95/46/CE erano già previste a livello nazionale in alcuni paesi membri. Sul punto cfr. L. TOSONI, *Article 91. Existing data protection rules of churches and religious association*, in C. KUNER (a cura di), *Commentary on the EU General Data Protection Regulation*, Oxford University Press, Oxford 2020.

⁸³ In dottrina si ritiene che il citato riferimento dell'art. 91 GDPR possa includere anche il caso in cui l'organizzazione religiosa sia soggetta «ad uno specifico regime di protezione dei dati personali ai sensi del diritto locale» (F. VALENTE, L. VILLANI, *Commento dell'art. 91*, in A. BARBA, S. PAGLIANTINI (a cura di), *Commentario del Codice Civile - Modulo Delle Persone*, vol. II, Utet Giuridica, Milano 2019, p. 1388).

⁸⁴ L'art. 91 par. 2 precisa che l'autorità di controllo indipendente «può essere specifica, purché soddisfi le condizioni di cui al capo VI del presente regolamento».

⁸⁵ Secondo M. GANARIN, *Salvaguardia dei dati sensibili di natura religiosa e autonomia confessionale. Spunti per un'interpretazione secundum Constitutionem del regolamento europeo n. 2016/679*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoecliase.it), n. 11 del 2018, p. 11, la mancata enumerazione delle confessioni religiose tra i soggetti abilitati in via eccezionale a trattare i dati sensibili confermerebbe, in linea di principio, il non assoggettamento di chiese, associazioni o comunità religiose al Regolamento, anche se ammette che le condizioni indicate nell'art. 9, par. 2 lett. d) siano «immanenti al sistema normativo e dunque cogenti analogicamente per ciascuna di esse».

⁸⁶ A. GIANFREDA, *Autonomia confessionale e sistema delle fonti del diritto ecclesiastico. Riforma del Terzo Settore e tutela della Privacy: un banco di prova per la produzione normativa confessionale*, in P. CONSORTI (a cura di), *Costituzione, religione e cambiamenti nel diritto e nella società*, Pisa University Press, Pisa 2019, p. 355 individua una «deistituzionalizzazione» dei referenti religiosi del Regolamento per il trattamento dei dati relativi ai propri aderenti, che si pone in discontinuità rispetto alla passata normativa italiana.

normativa a livello nazionale. La seconda esigenza è riconducibile all'art. 91, che, secondo il Considerando n. 165 del Regolamento, intende rispettare e non pregiudicare lo «status di cui godono le chiese e le associazioni o comunità religiose negli Stati membri in virtù del diritto costituzionale vigente, in conformità dell'articolo 17 TFUE». L'art. 17 TFUE rappresenta, come è noto, una previsione di raccordo con i principi del diritto eurounitario relativi alla competenza degli organi dell'Unione, ai quali, nel rispetto delle scelte normative elaborate a livello nazionale, è precluso intervenire direttamente sulla disciplina ecclesiastica nazionale riguardante le confessioni, le comunità e i gruppi religiosi (par. 1), come anche le organizzazioni filosofiche e non confessionali (par. 2)⁸⁷. Questo peraltro non esclude che l'Unione possa esercitare le proprie competenze ogniquale volta «incontri in esse» il fenomeno religioso⁸⁸. I processi di integrazione europea tendono infatti inevitabilmente a riflettersi anche in materia di libertà religiosa e di rapporti con le confessioni religiose presenti in Europa⁸⁹. L'art. 91 GDPR, nel ricordato intento di rispettare e non pregiudicare la disciplina nazionale degli organismi di cui si occupa, prende in considerazione l'eventualità che chiese, associazioni o comunità religiose di uno Stato membro siano già dotate di *corpus* normativi preesistenti. Il Regolamento li riconosce e legittima, ma pretende che siano resi conformi ad esso. In questo modo, il legislatore europeo, pur considerando le diverse realtà normative locali, intende chiarire che anche le chiese, associazioni o comunità religiose sono sottoposte al GDPR: come precisato dalla Corte di Giustizia UE, l'obbligo di ogni persona di conformarsi alle norme del diritto dell'Unione relative alla protezione dei dati personali non può essere ritenuto un'ingerenza nell'autonomia organizzativa di dette comunità⁹⁰.

⁸⁷ Cfr. D. DURISOTTO, *Unione europea, chiese e organizzazioni filosofiche non confessionali (art. 17 TFUE)*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 23 del 2016. L'art. 17 TFUE al terzo paragrafo impone all'Unione di mantenere con tali organismi un dialogo aperto, trasparente e regolare. Per un approfondimento della materia si veda in dottrina, tra gli altri, L.N. LEUSTEAN (a cura di), *Representing Religion in the European Union. Does God matter?*, Routledge, Abingdon, 2013; A. LICASTRO, *Unione europea e «status» delle Confessioni religiose. Fra tutela dei diritti umani e fondamentali e salvaguardia delle identità costituzionali*, Giuffrè, Milano, 2014; F. COLOMBO, *Interpreting Article 17 TFEU: New Openings towards a European Law and Religion System*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 1 del 2020, p. 17 ss.; F. MARGIOTTA BROGLIO e M. ORLANDI, *Articolo 17 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea*, in A. TIZZANO (a cura di), *Trattati dell'Unione europea*, II ed., Giuffrè, Milano 2014, p. 457; R. MAZZOLA, *Confessioni, organizzazioni filosofiche e associazioni religiose nell'Unione europea tra speranze disilluse e problemi emergenti*, *ivi*, n. 3 del 2014; M. VENTURA, *L'articolo 17 TFUE come fondamento del diritto e della politica ecclesiastica dell'Unione europea*, in *Quad. dir. pol. ecl.*, 2014, p. 300.

⁸⁸ Già prima del Trattato di Lisbona, cfr. M. VENTURA, *La laicità dell'Unione europea. Diritti, mercato, religione*, Giappichelli, Torino, 2001, p. 185 ss. osserva che «quando incontra il fenomeno religioso all'interno delle proprie competenze, l'autorità dell'Unione non segue una linea generale di politica religiosa» ma, caso per caso, «rinvia all'autorità nazionale, giudica applicando la propria logica e il proprio diritto, ammette deroghe protettive». Il principio viene confermato dai Trattati successivi: nel diritto dell'Unione, dopo una prima fase di riluttanza, si assiste a una progressiva attenzione al fenomeno religioso (N. DOE, *Law and religion in Europe. A comparative introduction*, Oxford University Press, Oxford, 2011, p. 237).

⁸⁹ D. DURISOTTO, *Istituzioni europee e libertà religiosa*, cit., p. 89.

⁹⁰ Cfr. Corte UE, Grande Sezione, caso *Tietosuoja- ja valtuutettu c. Jehovan todistajat - uskonnollinen yhdistys*, cit., par. 74.

Come è stato correttamente osservato, l'apertura dell'art. 91 all'autoregolamentazione di chiese, associazioni o comunità religiose appare legata alla logica della *privacy by design*⁹¹, che spinge a responsabilizzare i titolari del trattamento di dati personali. Invero, tale apertura appare diretta anche a garantire l'autonomia nelle scelte interne di tali organismi⁹², i quali possono dotarsi di una propria *policy*, al fine di trovare le migliori soluzioni e le migliori tutele delle proprie esigenze, pur nel necessario e doveroso rispetto degli obblighi e delle garanzie previste dal Regolamento. La coesistenza di regole religiose accanto a norme civili in materia di tutela della riservatezza può giustificarsi tenendo conto che tale tutela coinvolge non solo il rispetto dei diritti della personalità, ma anche la libertà di associazione, la libertà di espressione e di manifestazione del pensiero⁹³. Si deve rilevare, però, che l'art. 91 GDPR non è esaustivo nel definire quali caratteristiche devono avere i richiamati *corpus* di norme per soddisfare i requisiti di *completezza* e di *conformità* al Regolamento. Peraltro, la disciplina italiana non ha apportato precisazioni o specificazioni riguardo questi aspetti. Il richiamo a *corpus* di norme completi e conformi al Regolamento è stato da alcuni considerato suscettibile di creare «forzature di segno unilaterale o fortemente restrittive della libertà e autonomia delle Chiese», in sede di interpretazione e attuazione delle norme dell'Unione⁹⁴; e c'è chi è arrivato a sollecitare il ricorso al sistema pattizio per legiferare sulla materia a livello nazionale⁹⁵, al fine di tutelare le specificità religiose delle organizzazioni coinvolte⁹⁶. Il requisito della completezza indubbiamente non può consistere in una mera identità del *corpus* normativo confessionale con il Regolamento, poiché verrebbero meno le garanzie di specialità di disciplina e le garanzie di autonomia che lo stesso art. 91 GDPR intende tutelare. Pertanto, è sufficiente che il *corpus* di norme sia organico e contenga tutte le previsioni «necessarie rispetto alla specificità del trattamento dei dati effettuato dalle organizzazioni religiose»⁹⁷. Anche il requisito di conformità viene tendenzialmente inteso in dottrina come sostanziale coerenza delle norme confessionali, escludendo criteri eccessivamente

⁹¹ A. GIANFREDA, *Autonomia confessionale e sistema delle fonti del diritto ecclesiastico*, cit., p. 362. Peraltro, la logica di responsabilizzazione, pensata per coniugare la tutela della riservatezza con le esigenze di mercato, si mostra funzionale anche alle esigenze delle confessioni religiose, soprattutto per quelle più strutturate, come la Chiesa cattolica (G. MAZZONI, *Le Autorizzazioni Generali al trattamento dei dati sensibili da parte delle confessioni religiose*, cit., p. 88).

⁹² A. CESERANI, *Il dato religioso nel sistema europeo di tutela della privacy*, cit., p. 463.

⁹³ G. BUTTARELLI, *Nuovo paradigma sulla privacy in Internet: le sfide che si pongono per istituzioni come la Chiesa*, in J. PUJOL (a cura di), *Chiesa e protezione dei dati personali. Sfide giuridiche e comunicative alla luce del Regolamento europeo per la protezione dei dati*, EDUSC, Roma 2019, p. 13. L'Autore sostiene che l'art. 91 intenda «spingere la Chiesa cattolica e altri ordinamenti a rendere i principi dell'ordinamento civile più specifici ed efficaci nel contesto confessionale».

⁹⁴ V. MARANO, *Impatto del Regolamento europeo di protezione dei dati personali per la Chiesa. Prime soluzioni nei Decreti generali delle Conferenze episcopali: l'esperienza italiana*, in J. PUJOL (a cura di), *Chiesa e protezione dei dati personali*, cit., p. 28.

⁹⁵ Idem, p. 28.

⁹⁶ Cfr. C. REDAELLI, *Tutela della libertà religiosa e normativa civile sulla privacy*, cit., p. 324.

⁹⁷ V. MARANO, *Impatto del Regolamento europeo di protezione dei dati personali per la Chiesa*, cit., p. 28.

restrittivi per tutelare le specificità delle organizzazioni religiose⁹⁸. Senz'altro, il rispetto dei requisiti di completezza e conformità richiesti dall'art. 91 andrà poi concretamente verificato nella prassi⁹⁹.

I seguiti confessionali dell'art. 91 a livello nazionale sono piuttosto eterogenei. Per quanto riguarda la Chiesa cattolica, essa ha utilizzato quattro diversi modelli di intervento. In Italia, Polonia e Spagna ha scelto lo strumento del decreto generale¹⁰⁰, mentre in altri paesi ha preferito adottare o rivedere a livello diocesano le norme sul trattamento dei dati personali¹⁰¹. In Portogallo la Conferenza episcopale, ai sensi del can. 34 par. 2, ha prodotto un'istruzione¹⁰², invece in Belgio e Slovenia ci si è limitati a pubblicare un documento esplicativo del Regolamento UE¹⁰³. In Slovenia, la Conferenza episcopale ha adottato il Regolamento sulle attività religiose che, agli artt. 16-21, disciplina il trattamento dei dati personali, il loro accesso e le possibilità di modifica e cancellazione¹⁰⁴. In Germania, anche la chiesa evangelica ha adottato o rivisto la disciplina sul trattamento dei dati personali a livello sia nazionale che locale¹⁰⁵.

5. “Corpus completi di norme” e “autorità di controllo indipendenti” di chiese e associazioni religiose

Il Regolamento UE attribuisce un'importanza strategica alla funzione di controllo sul trattamento dei dati personali operato da chiese e associazioni religiose. La normativa è molto attenta nel definire i diritti dell'interessato e i compiti e le responsabilità del titolare del trattamento e del responsabile della

⁹⁸ Cfr. già prima della riforma le osservazioni di S. BERLINGÒ, *Si può essere più garantisti del Garante?*, cit., p. 308 ss.

⁹⁹ A. CESERANI, *Il dato religioso nel sistema europeo di tutela della privacy*, cit., p. 467.

¹⁰⁰ Cfr. per l'Italia il Decreto generale della CEI del 24 maggio 2018, *Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza*; per la Polonia il Decreto generale della KEP del 13 marzo 2018, *Dekret ogólny w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim*; per la Spagna il Decreto generale della CEE del 22 maggio 2018, *Decreto general de protección de datos para la Iglesia Católica en España*. Per un approfondimento del contenuto dei decreti si vedano M. GANARIN, *La tutela dei dati personali nei recenti sviluppi del diritto particolare per la chiesa cattolica in Italia*, in *Ius Ecclesiae*, 2019, 2, p. 427 ss.; J. OTADUY, *El Decreto general de la Conferencia Episcopal Española en materia de protección de datos personales. Primeras consideraciones*, ivi, p. 471 ss. e T. ROZKRUT, *Decreto generale della Conferenza episcopale polacca relativo alla questione della protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nella Chiesa cattolica*, ivi, p. 499 ss.

¹⁰¹ Si tratta di Germania, Austria, Lussemburgo, Malta Paesi Bassi e Slovacchia. È possibile consultare un elenco della normativa esistente in Europa nella pagina https://www.iuscangreg.it/protezione_dati.php (consultato il 25 agosto 2020). Osserva J.P. SCHOUPE, *Les droits à la bonne réputation, à l'intimité et au respect des données à caractère personnel en droit canonique: avant et après l'entrée en vigueur du règlement ue 2016/679*, in *Ius Ecclesiae*, 2019, 2, p. 418, che nei confronti delle normative adottate «ne serait pas correct d'employer l'expression “décret général” puisque toutes les conditions nécessaires pour ce faire ne sont pas remplies».

¹⁰² CEP, *Instrução sobre o direito de cada pessoa a proteger a própria intimidade* del 15 novembre 2018, in <http://www.conferenciaepiscopal.pt/v1/instrucao-sobre-o-direito-de-cada-pessoa-a-proteger-a-propria-intimidade-1> (consultato il 25 agosto 2020).

¹⁰³ Si vedano rispettivamente i documenti *Nouvelle loi sur la protection de la vie privée* (<https://www.cathobel.be/2018/04/nouvelle-loi-sur-la-protection-de-la-vie-privée>) e *Navodilo za župnike in redovne predstojnike ob uveljavitvi Splošne uredbe EU o varstvu podatkov*, in <https://katoliska-cerkev.si/navodilo-za-zupnike-in-redovne-predstojnike-ob-uveljavitvi-splosna-uredba-eu-o-varstvu-podatkov> (consultato il 25 agosto 2020).

¹⁰⁴ SSK, *Pravilnik o verski dejavnosti*, n. 29, modificato il 5 febbraio 2019.

¹⁰⁵ Cfr. *infra*.

protezione dei dati (artt. 24-43 GDPR). Un successivo livello di vigilanza del rispetto delle norme del Regolamento coinvolge l'autorità di controllo indipendente, i cui poteri e criteri di valutazione sono dettagliatamente definiti (artt. 51-59) e dai quali le autorità di controllo «specifiche» previste dall'art. 91 GDPR non possono prescindere. Infine, fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o extragiudiziale, ogni persona fisica o giuridica ha diritto di proporre un ricorso giurisdizionale effettivo avverso una decisione giuridicamente vincolante sia dell'autorità di controllo (e naturalmente anche dell'autorità «specificata»), sia del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento. (artt. 78-81).

Come già sottolineato, il Regolamento introduce un'importante novità con lo scopo di tutelare l'autonomia di chiese e associazioni religiose e garantire allo stesso tempo il rispetto delle norme in materia di riservatezza. Ai sensi dell'art. 91 par. 2, per le chiese e le associazioni religiose¹⁰⁶, il rispetto dei principi fissati dal Regolamento deve essere verificato da una *autorità di controllo indipendente*, che la norma individua nell'autorità incaricata dallo Stato di verificare la corretta applicazione del Regolamento, ai sensi dell'art 51 GDPR. In Italia tale autorità è il Garante per la protezione dei dati personali¹⁰⁷. Pur in modo ambiguo, l'art. 91 par. 2 GDPR indica una soluzione alternativa e stabilisce che questa autorità di controllo può essere anche «specificata». Secondo parte della dottrina, la disposizione fa riferimento a un organismo costituito nell'ambito della chiesa o associazione religiosa dotata del *corpus* di norme¹⁰⁸; mentre per altri l'autorità menzionata nel regolamento, proprio in quanto preordinata a garantire un controllo indipendente, non può essere quella istituita o comunque collegata a una confessione religiosa¹⁰⁹. Di certo, si può dire che il regolamento UE ha inteso lasciare a livello nazionale o locale la scelta della soluzione più opportuna, se quella dell'autorità nazionale, cui compete la gestione generale della materia di privacy, oppure quella specifica eventualmente costituita. Rimane comunque aperta in dottrina la discussione sulla possibilità che il Regolamento, parlando di un'autorità «specificata», abbia inteso fare riferimento ad uno o più organismi di controllo creati *ad hoc* dalle chiese o dalle associazioni religiose. Probabilmente la questione potrà trovare una soluzione nella prassi futura, ma, a garanzia di un controllo che sia del tutto slegato dall'organizzazione religiosa, rimane fermo il principio per il quale i provvedimenti emessi da queste autorità «specifiche» possono essere oggetto di valutazione da parte delle autorità giurisdizionali civili. Non si può escludere inoltre che gli Stati scelgano di istituire un'autorità a composizione mista statale-confessionale. In tutti i casi, l'autorità «specificata» deve recepire le condizioni stabilite dal capo VI

¹⁰⁶ Il secondo paragrafo dell'art. 91 GDPR non richiama le «comunità religiose», presenti invece nel primo paragrafo.

¹⁰⁷ Cfr. art. 2-*bis* del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

¹⁰⁸ M. GANARIN, *Salvaguardia dei dati sensibili di natura religiosa e autonomia confessionale. Spunti per un'interpretazione secundum Constitutionem del regolamento europeo n. 2016/679*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 11 del 2018, p. 28.

¹⁰⁹ V. MARANO, *Impatto del Regolamento europeo di protezione dei dati personali per la Chiesa*, cit., p. 30.

del Regolamento, ovvero dalle norme che disciplinano il funzionamento delle autorità di controllo, ne assicurano l'indipendenza e definiscono i compiti e i poteri.

Di fatto, chiese e associazioni religiose hanno creato autorità di controllo indipendenti nell'ambito del proprio ordinamento. Un'autorità di controllo specifica è stata istituita in Polonia¹¹⁰, mentre in Austria è stata creata una Commissione ecclesiastica per la protezione dei dati¹¹¹. In Germania, la Chiesa evangelica tedesca ha creato un'autorità di controllo indipendente «specifica», con la funzione di controllo sul trattamento dei dati per le chiese e le associazioni aderenti all'organizzazione. La normativa confessionale ne disciplina il funzionamento e permette alle chiese e associazioni locali di istituire specifiche autorità di controllo per la propria area di giurisdizione¹¹². Anche la Chiesa cattolica ha istituito cinque incaricati diocesani per la protezione dei dati, ciascuno dei quali opera per più diocesi. Essi si riuniscono nella Conferenza degli incaricati diocesani per la protezione dei dati della Chiesa Cattolica in Germania (*Konferenz der Diözesandatenschutzbeauftragten der katholischen Kirche Deutschland*)¹¹³. Negli altri paesi europei, le disposizioni elaborate dalla Chiesa cattolica sono tendenzialmente silenti riguardo l'autorità di controllo indipendente «specifica». Essa viene menzionata dai decreti generali italiano e spagnolo, i quali si limitano a evocare la possibilità di creare in futuro un'autorità di controllo specifica¹¹⁴.

Merita un particolare richiamo la realtà tedesca, caratterizzata da una disciplina abbastanza articolata del trattamento dei dati personali da parte dei gruppi religiosi. Come detto, in Germania la chiesa cattolica e la chiesa evangelica hanno prodotto una dettagliata normativa confessionale a livello nazionale e locale. Anche la chiesa Neo-apostolica possiede un *corpus* di norme sul trattamento dei dati personali¹¹⁵. La Chiesa cattolica tedesca, oltre alle norme promulgate dai vescovi diocesani¹¹⁶, ha adottato un Regolamento aggiuntivo approvato dalla Santa Sede sui *tribunali ecclesiastici speciali* incaricati di dirimere le controversie

¹¹⁰ Cfr. art. 35 del Decreto polacco.

¹¹¹ Cfr. art. 3 dell'ordinanza sulla protezione dei dati della Chiesa *Decretum Generale über den Datenschutz in der Katholischen Kirche in Österreich und ihren Einrichtungen (Kirchliche Datenschutzverordnung)*.

¹¹² Cfr. artt. 39-45 della disciplina sulla protezione dei dati personali *Kirchengesetz über den Datenschutz der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD-Datenschutzgesetz – DSG-EKD)*.

¹¹³ S. KONRAD, *La protezione dei dati personali nella Chiesa tedesca*, in *Ius Ecclesiae*, 2019, 2, p. 462. Cfr. art. 42 della legge sulla protezione dei dati ecclesiali dell'Assemblea Generale dell'Associazione delle diocesi di Germania *Gesetz über den Kirchlichen Datenschutz* (KDG) del 20 novembre 2017.

¹¹⁴ Cfr. art. 21 del Decreto italiano e artt. 42 ss. del Decreto spagnolo.

¹¹⁵ S. KONRAD, *La protezione dei dati personali nella Chiesa tedesca*, cit., p. 451, nota 5.

¹¹⁶ Si veda la citata legge sulla protezione dei dati ecclesiali KDG e le norme applicative del 19 novembre 2018, *Durchführungsverordnung zum Gesetz über den Kirchlichen Datenschutz* (KDG-DVO). Per l'Associazione delle diocesi e per gli enti e istituzioni della Conferenza Episcopale Tedesca si applica la legge del 23 aprile 2018 per la protezione dei dati *Gesetz über den kirchlichen Datenschutz für den Verband der Diözesen Deutschlands und die Dienststellen und Einrichtungen der Deutschen Bischofskonferenz*, (KDG-VDD) nella versione approvata dall'Associazione delle diocesi di Germania.

in materia di protezione dei dati (KDSGO)¹¹⁷. Sulla base di questo Regolamento, i vescovi di tutte le diocesi della Conferenza Episcopale Tedesca hanno eretto un Tribunale Interdiocesano di prima istanza per la Protezione dei dati (*Interdiözesanes Datenschutzgericht*), mentre la Conferenza Episcopale Tedesca ha eretto un Tribunale di seconda istanza per la Protezione dei Dati (*Datenschutzgericht der Deutschen Bischofskonferenz*)¹¹⁸. Ai sensi dell'art. 2 par. 1 del Regolamento KDSGO, i tribunali ecclesiastici che si occupano delle questioni di protezione dei dati sono competenti per il giudizio sulle decisioni delle autorità di controllo indipendenti che vigilano sul trattamento dei dati della Chiesa cattolica in Germania. Allo stesso modo, la Chiesa evangelica tedesca si è dotata di un dettagliato *corpus* di norme in tema di trattamento dei dati personali (DSG-EKD). La normativa è applicata dalle chiese e dalle associazioni affiliate alla Chiesa evangelica tedesca e da tutte le altre persone giuridiche ecclesiastiche di diritto pubblico¹¹⁹. A tale legge generale segue una consistente normativa di dettaglio per diverse chiese affiliate¹²⁰. Similmente alla Chiesa cattolica, la Chiesa evangelica ha istituito dei tribunali ecclesiastici che possono essere aditi nel caso in cui il soggetto interessato non sia soddisfatto del provvedimento adottato dall'autorità di controllo indipendente¹²¹.

La dottrina tedesca tende a ricondurre la rilevanza della giurisdizione ecclesiastica definita dal KDSGO e dal DSG-EKD entro gli schemi civilistici dell'arbitrato¹²². Si ritiene comunque che i provvedimenti adottati sia dalle autorità di controllo istituite nell'ambito di una chiesa o associazione religiosa, sia dai tribunali ecclesiastici possano produrre effetti civili sempre che essi non violino i diritti fondamentali garantiti a livello nazionale ed europeo, oltre che non confliggano con le disposizioni del GDPR. In particolare, si ritiene possibile ricorrere innanzi alle autorità giudiziarie statali almeno quando è stato esaurito l'*iter* procedimentale svoltosi presso le istituzioni giurisdizionali ecclesiastiche¹²³.

Rimane fermo che il Regolamento consente un ricorso giurisdizionale effettivo sui provvedimenti che sono stati emanati sia dalla «specifica» autorità confessionale di controllo, sia dai tribunali ecclesiastici

¹¹⁷ Cfr. il Regolamento Giudiziario per la Protezione dei dati *Kirchliche Datenschutzgerichtsordnung* (KDSGO), del 14 maggio 2018. Sul punto J.P. SCHOUPE, *Les droits à la bonne réputation, à l'intimité et au respect des données à caractère personnel en droit canonique*, cit., p. 418.

¹¹⁸ S. KONRAD, *La protezione dei dati personali nella Chiesa tedesca*, cit., p. 465.

¹¹⁹ Cfr. art. 2 della citata disciplina sulla protezione dei dati personali DSG-EKD.

¹²⁰ La normativa è tutta reperibile nel sito web dell'autorità di controllo *Der Beauftragte für den Datenschutz der EKD (BfD EKD)* all'indirizzo <https://datenschutz.ekd.de/datenschutzrecht/> (consultato il 25 agosto 2020).

¹²¹ Cfr. art. 47 DSG-EKD.

¹²² T. HOEREN, *Kirchlicher Datenschutz nach der Datenschutzgrundverordnung. Eine Vergleichsstudie zum Datenschutzrecht der evangelischen und der katholischen Kirche*, in *Nene Zeitschrift für Verwaltungsrecht*, 2018, p. 375. Il passo è richiamato da S. KONRAD, *La protezione dei dati personali nella Chiesa tedesca*, cit., p. 467.

¹²³ Per la Chiesa cattolica, ritiene possibile il ricorso alle autorità statali solo dopo che sia esaurito il percorso legale all'interno delle istituzioni giudiziarie ecclesiastiche S. KONRAD, *La protezione dei dati personali nella Chiesa tedesca*, cit., p. 468. L'Autrice mette in luce alcuni aspetti critici del sistema giudiziario creato in Germania. In particolare, l'Autrice sostiene che esso tenda a frammentare le istituzioni giudiziarie ecclesiastiche ed appaia un impegno sproporzionato rispetto al numero presumibilmente esiguo di procedimenti (p. 468-469).

preposti alla valutazione della corretta applicazione della normativa interna in tema di riservatezza. Ciò può dedursi dall'art. 47 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione europea, il quale garantisce il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, e dalla stessa Corte di Giustizia UE, la quale in più occasioni ha precisato che il controllo del rispetto delle previsioni delle disposizioni europee deve necessariamente essere affidato a un giudice nazionale, quale garanzia di indipendenza e imparzialità di giudizio¹²⁴. Pertanto, il principio di autoregolamentazione previsto per chiese e associazioni religiose dall'art. 91 GDPR, frutto della declinazione del concetto di *privacy by design*, non può implicare il venir meno, almeno in ultima istanza, della giurisdizione statale.

In casi come questi, i provvedimenti adottati da autorità di controllo comunque istituite nell'ambito di una chiesa o associazione religiosa indubbiamente rientrano all'interno della *potestà giurisdizionale* esercitata da queste organizzazioni, pertanto l'esercizio della giurisdizione dello Stato deve tener conto dell'autonomia ad esse garantita a livello nazionale e sovranazionale. A livello europeo, la giurisprudenza della Corte UE e della Corte europea dei Diritti dell'Uomo chiedono agli Stati membri e alle loro autorità giurisdizionali di «astenersi dal valutare la legittimità dell'etica stessa della Chiesa o dell'organizzazione di cui trattasi» quando devono pronunciarsi sugli effetti civili dei loro provvedimenti interni¹²⁵. Questo non impedisce all'autorità giudiziaria statale adita di valutare, ai fini del proprio giudizio, l'efficacia della disciplina confessionale in relazione alle modalità di trattamento dei dati personali, anche delineando profili specifici di criticità sollevati dalle soluzioni normative adottate dalla chiesa o associazione religiosa. Nell'ordinamento italiano la potestà giurisdizionale delle confessioni religiose, insieme con la potestà disciplinare, è parte integrante dell'autonomia ad esse garantita dagli artt. 7 e 8 Cost.¹²⁶. L'indipendenza di chiese e associazioni religiose, «prima ancora d'impegnare ad una classificazione delle medesime entro un qualunque schema ordinamentale, individua e classifica l'atteggiamento dello Stato nei loro confronti»¹²⁷. Pertanto, se si riconduce l'attività dell'autorità di controllo indipendente «specificata» prevista dall'art. 91 par. 2 all'interno dell'esercizio della potestà giurisdizionale delle organizzazioni religiose, al

¹²⁴ Cfr. Corte giustizia UE, Grande Sezione, 17 aprile 2018, C-414/16, *Egenberger c. Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung e V*, par. 46 ss.; Corte giustizia UE, Grande Sezione, 11 settembre 2018, C-68/17, *IR c. JQ*, par. 45 ss. Cfr. su questi aspetti P. FLORIS, *Organizzazioni di tendenza religiosa tra Direttiva europea, diritti nazionali e Corte di giustizia UE*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 12 del 2019, p. 12 ss.

¹²⁵ Caso *Egenberger*, cit., par. 61. La Corte UE richiama la sentenza Corte EDU Grande Camera 12 giugno 2014, Ric. n. 56030/07, *Fernández Martínez c. Spagna*, par. 129. Sul punto, anche la Corte EDU 23 settembre 2010, Ric. n. 1620/03, *Schiith c. Germania*, par. 69 afferma che la tutela del diritto di autonomia delle chiese non giustifica di per sé un «controllo giudiziario ristretto» delle decisioni interne poste in essere da un'organizzazione confessionale (P. FLORIS, *Organizzazioni di tendenza religiosa tra Direttiva europea*, cit., p. 13).

¹²⁶ Alla giurisdizione ecclesiastica si riferiscono espressamente il Concordato con la Santa Sede e l'Intesa valdese, mentre molte Intese stipulate con lo Stato stabiliscono che gli atti in materia spirituale e disciplinare si svolgono senza alcuna ingerenza statale.

¹²⁷ P. FLORIS, *Autonomia confessionale, Principi-limite fondamentali e ordine pubblico*, Jovene, Napoli 1992, p. 97.

giudice civile è escluso qualsiasi giudizio nel merito. Egli non può modificare o annullare gli atti o i provvedimenti adottati da un'autorità di controllo interna a un'organizzazione religiosa¹²⁸, ma può valutarne gli effetti che ne derivano in ambito civile e che investono le sfere di competenza civile. Nel caso di controversie interne all'organizzazione religiosa, occorre considerare che il provvedimento dell'autorità interna di controllo, così come il provvedimento di un tribunale ecclesiastico che giudica la corretta applicazione della normativa sulla riservatezza, è espressione dell'esercizio di funzioni previste dallo stesso Regolamento, all'art. 91. In tali casi, il giudice civile può intervenire al fine di valutare se le modalità con le quali il provvedimento è stato adottato o eseguito siano «conformi» al GDPR e rispettino i diritti fondamentali riconosciuti all'individuo, quale in particolare quello del giusto processo, garantito a livello europeo e nazionale.

Le linee d'intervento giudiziario descritte sono abbastanza consolidate nell'ordinamento italiano, a partire dalla considerazione secondo la quale la libertà di autonormazione ed organizzazione di chiese e associazioni religiose, nel momento in cui esse agiscono all'interno dell'ordinamento statale come «formazioni sociali» ai sensi dell'art. 2 Cost., è soggetta al rispetto dei diritti inviolabili del singolo, costituzionalmente tutelati anche all'interno delle formazioni sociali ove l'individuo svolge la sua personalità¹²⁹. Un'organizzazione religiosa, anche per mezzo dei suoi organi e/o ministri di culto, non può fare dichiarazioni o emettere provvedimenti che ledano l'onorabilità dei propri fedeli o che violino il loro diritto di riservatezza¹³⁰. Tra l'altro, tale impostazione è conforme, per la Chiesa cattolica, al can. 220, che vieta di «dedere illegittimamente la buona fama di cui uno gode, o violare il diritto di ogni persona a difendere la propria intimità».

Tali linee di intervento possono essere adattate anche al Regolamento, ai fini di una sua applicazione coerente con le esigenze che fanno capo tanto alle chiese ed associazioni religiose, quanto agli ordinamenti civili, nazionali ed europei. Con riferimento alla Chiesa cattolica, il diritto nativo sui dati personali dei propri fedeli, da essa rivendicato¹³¹, è garantito dal Regolamento; la Chiesa è comunque tenuta a curare il trattamento di tali dati coerentemente non solo con le proprie specifiche esigenze, individuate attraverso

¹²⁸ Cfr. C. CARDIA, *Manuale di diritto ecclesiastico*, cit., p. 289, con riferimento ai provvedimenti adottati nell'esercizio della potestà giurisdizionale confessionale.

¹²⁹ P. FLORIS, *Autonomia confessionale*, cit., p. 102. Cfr. anche Corte Cost. 30 luglio 1984, n. 239.

¹³⁰ C. CARDIA, *Ordinamenti religiosi e ordinamenti dello Stato. Profili giurisdizionali*, Il Mulino, Bologna 2003, p. 65 precisa che un ministro di culto non possa censurare pubblicamente un fedele con parole o giudizi lesivi della sua dignità, oppure rendere noti particolari della vita privata non conosciuti, o ancora divulgare notizie acquisite in ragione del proprio ministero.

¹³¹ Già il primo considerando del Decreto generale del 1999, *Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza*, interamente ripreso nel primo considerando del nuovo Decreto generale del 2018, stabiliva che la Chiesa cattolica «ha il diritto nativo e proprio di acquisire, conservare e utilizzare per i suoi fini istituzionali i dati relativi alle persone dei fedeli, agli enti ecclesiastici e alle aggregazioni ecclesiali». Cfr. J.P. SCHOUPE, *Les droits à la bonne réputation, à l'intimité et au respect des données à caractère personnel en droit canonique*, cit., p. 411 ss.



il *corpus* completo di norme, ma anche con le disposizioni dell'Unione europea a tutela degli individui (e della stessa chiesa). Al pari, ad ogni soggetto organizzato con finalità religiose è garantito il trattamento dei dati, nello svolgimento delle proprie legittime attività istituzionali di carattere religioso. Da parte sua, l'Unione europea e gli Stati nazionali non possono abdicare alla funzione di controllo del rispetto del proprio diritto quando la materia rientra all'interno delle competenze ad essi attribuite dalle loro fonti superiori di riferimento; competenze che, come nella specie, riguardano l'istituzione di autorità di controllo indipendenti e gli spazi di intervento degli organi giudiziari statali.